SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A01291

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 giugno 2007.

Istituzione del «Gruppo operativo mobile».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» e successive modiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante «Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario»;

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», cosi come modificato dalla legge del 13 febbraio 2001, n. 45;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia, 23 aprile 2004, n. 161, recante «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'art. 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45»;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;

Visto il proprio decreto 22 gennaio 2002 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1999 con cui è stato istituito il gruppo operativo mobile;

Considerato che permane la necessità di adottare, nei confronti dei detenuti ed internati sottoposti allo speciale regime previsto all'art. 41-*bis*, legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei collaboratori di giustizia, misure idonee a prevenire ed impedire fatti o situazioni pregiudizievoli sia all'ordine ed alla disciplina degli istituti penitenziari, sia alla sicurezza delle traduzioni e dei piantonamenti; è inoltre necessario estendere l'operatività del Gruppo operativo mobile anche ad ulteriori forme d'intervento presso gli istituti penitenziari e, comunque, in ogni altra situazione di allarme, qualora il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ne ravvisi l'opportunità;

Sentito le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

per «dipartimento», il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

per «capo del dipartimento», il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

per «G.O.M.», il Gruppo operativo mobile;

per «direttore», il direttore del gruppo operativo mobile;

Art. 2.

Compiti del G.O.M.

1. Il G.O.M., unità di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'ufficio del capo del dipartimento, è alle dirette dipendenze del capo del dipartimento che ne dispone l'impiego.

2. Il G.O.M. svolge i seguenti compiti:

a) cura le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti ed internati ad altissimo indice di pericolosità e con particolare posizione processuale che possono essere effettuate, per motivi di sicurezza e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia;

b) provvede, di regola, al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dei detenuti che collaborano con la giustizia ritenuti dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento di maggiore esposizione a rischio.

3. Il capo del dipartimento, inoltre, dispone l'utilizzazione di personale del G.O.M.:

a) nei casi previsti dall'art. 41-*bis*, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) in ogni altro caso determinato dall'esigenza di fronteggiare gravi situazioni gestionali in ambito penitenziario;

Art. 3.

Composizione del G.O.M.

1. Il personale del G.O.M. è nominato dal capo del dipartimento fra il personale appartenente ai ruoli del corpo di polizia penitenziaria e tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto corpo degli agenti di custodia.

2. Per i soli compiti amministrativi è nominato personale appartenente al comparto ministeri, al quale non si applicano le disposizioni previste all'art. 5.

Art. 4.

Direttore del G.O.M.

1. L'incarico di direttore è conferito dal capo del dipartimento ad un appartenente al ruolo dei dirigenti del corpo di polizia penitenziaria, per un tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, ed è rinnovabile per una sola volta.

2. Fino alla disponibilità di adeguate qualifiche del ruolo dirigenziale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, alla direzione del G.O.M. è preposto un ufficiale generale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, tenuto conto del percorso professionale, delle capacità professionali ed organizzative dimostrate e dei titoli acquisiti. Si applicano i termini indicati al comma 1.

3. Su delega del capo del dipartimento, il direttore dispone, anche con conseguenti provvedimenti amministrativi, l'impiego del personale posto alle sue dipendenze secondo la necessità richiesta dai servizi assegnati.

Art. 5.

Contingente di personale

1. Con provvedimento del capo del dipartimento, su proposta del direttore, acquisito il parere della Direzione generale del personale e della formazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, è determinata nel massimo e nel minimo l'aliquota di personale del Corpo di polizia penitenziaria da destinare all'impiego nel G.O.M.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria accede al G.O.M. a domanda, a seguito del superamento di una selezione attitudinale e di un corso di formazione, organizzati dalla direzione generale del personale e della formazione.

3. La domanda di accesso e trasferimento al G.O.M. contiene la clausola espressa di accettazione della temporaneità dell'incarico e del successivo trasferimento alla sede di provenienza, salvo quanto previsto dal comma 5.

4. Il periodo di permanenza nel G.O.M. è pari a quattro anni, prorogabile una sola volta per un tempo non eccedente due anni.

5. Al completamento del periodo indicato al comma 4, il personale è trasferito a domanda alla sede di provenienza anche in sovrannumero, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, ovvero ad altra sede secondo criteri individuati mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il capo del dipartimento, su proposta del direttore, può disporre, secondo le procedure indicate agli articoli 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il trasferimento immediato nella sede di provenienza dell'appartenente al G.O.M. che abbia posto in essere comportamenti incompatibili con il servizio svolto.

6. Il servizio operativo espletato alle dipendenze del G.O.M. è computato secondo un criterio di maggiorazione progressiva del punteggio in funzione del tempo di permanenza, definito con provvedimento del capo del dipartimento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 6.

Requisiti per l'accesso al G.O.M.

1. La direzione generale del personale e della formazione provvede ad emanare apposito interpello per l'accesso al G.O.M., individuando il numero dei posti disponibili, prevedendo che il 10% degli stessi sia riservato agli agenti neoassunti, nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi di formazione.

2. Gli agenti neoassunti ammessi frequentano un corso di formazione della durata di tre mesi, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. Alla restante parte dei posti resi disponibili con l'interpello è assegnato personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a trentacinque anni per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e non superiore a quaranta anni per gli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;

b) assenza di patologie anche se dipendenti da causa di servizio;

c) aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a «buono»;

d) completa disponibilità all'impiego nel G.O.M. in qualsiasi sede ove sia chiamato ad operare.

4. Il personale ammesso frequenta il corso di formazione previsto all'art. 5, comma 2, per la durata di tre mesi.

Art. 7.

Reparti periferici

1. Il G.O.M. ha sede in Roma. Possono essere istituiti reparti periferici di collegamento del G.O.M. presso gli istituti ed i servizi dell'amministrazione penitenziaria per il tempo necessario per l'espletamento del servizio

in tali luoghi. Il personale dei reparti periferici dipende dal direttore, nei limiti previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.

2. Le responsabilità ed il coordinamento di tutte le attività dei reparti periferici possono essere affidate a personale del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad ispettore.

3. Il responsabile del reparto periferico ha l'obbligo di comunicare al Direttore e al direttore dell'istituto i fatti e gli elementi che riguardano i profili dell'ordine, della sicurezza e della disciplina del reparto.

4. Il direttore dell'istituto informa il responsabile del reparto periferico dei fatti e degli elementi che ritiene possano aver rilevanza per il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina del reparto.

5. Il responsabile del reparto periferico possiede autonomia operativa finalizzata all'espletamento dei compiti e delle responsabilità assegnatigli nell'ambito delle proprie competenze, ferma restando la subordinazione funzionale al comandante di reparto e, in ogni caso, al direttore dell'istituto in cui ha sede il reparto periferico.

6. Qualora sussistano eccezionali esigenze organizzative il capo del dipartimento, su proposta del direttore e sentito il direttore dell'istituto, può disporre che taluni servizi connessi all'operatività dell'incarico svolto dal G.O.M. siano affidati al personale dell'istituto presso cui è istituito il reparto periferico.

7. I reparti periferici sono istituiti e soppressi con provvedimento del capo del dipartimento.

Art. 8.

Centri di servizio

1. Il G.O.M. dispone di centri di servizio ove vengono custoditi e mantenuti in perfetta efficienza gli automezzi ed il materiale in dotazione.

Art. 9.

Servizio amministrativo-contabile

1. Il Direttore, sulla base della programmazione della spesa delineata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, provvede alle spese di gestione, di esercizio ed alla manutenzione dei mezzi, compreso l'equipaggiamento, degli apparati strumentali, tecnici e logistici, alla gestione, alle spese di esercizio ed alla manutenzione degli apparati di telecomunicazione a distanza, alla manutenzione, ristrutturazione e adattamento degli immobili e degli impianti, nonché alle diverse spese per il personale alle dipendenze del gruppo e ad ogni altra necessità tecnico-operativa.

2. Il direttore generale per il bilancio e della contabilità, tenuto conto della rispondenza al piano di ripartizione delle risorse finanziarie, emette aperture di credito a favore del funzionario delegato del G.O.M. sui capitoli 1601, 1604, 1605, 1612, 1615, 1627, 1673, 1675, 1676, 1678, 1762, 7300, 7303, 7321, 7322, 7341 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Art. 10.

Relazione annuale del direttore del G.O.M.

1. Il direttore presenta annualmente al capo del dipartimento una relazione circa l'attività svolta, gli obiettivi perseguiti ed i risultati conseguiti.

2. Inoltre, il direttore trasmette periodicamente al capo del dipartimento resoconti informativi relativi alle attività gestionali ed operative del G.O.M.

3. I responsabili dei reparti periferici producono periodicamente analoghe relazioni al direttore.

Art. 11.

Sicurezza e tutela del direttore del G.O.M.

1. Per ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità personale, al direttore del G.O.M. è concesso un alloggio di servizio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Al fine di consentire la continuità gestionale ed operativa del G.O.M., per il personale che ivi presta servizio da almeno sei anni, i termini di permanenza sono prorogati di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto ministeriale 19 febbraio 1999 è abrogato.

Dato a Roma, il 4 giugno 2007

Il Ministro: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 39

08A01439

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2008.

Disciplina, per il triennio 2008-2010, dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'articolo 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e, in particolare, l'art. 8, comma 3, concernente il blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa;

Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ove é stabilito che per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della normativa di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente;

Visto il comma 4 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997 che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali, deroghe ai vincoli di cui sopra;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge n. 449 del 1997 all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della legge n. 449 del 1997 in materia di concessione delle relative deroghe;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388 del 2000;

Visto l'art. 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel modificare l'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha esteso fino al 2007 i vincoli ai prelevamenti dai conti di tesoreria statale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della medesima legge n. 311 del 2004;

Visto l'art. 3, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che dispone che, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti di tesoreria statale superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento;

Considerato che lo stesso comma 40 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 esclude dal vincolo dei prelevamenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in s.p.a., le Agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i conti accesi ai sensi dell'art. 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni, i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione di cui all'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto il comma 41 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 che, nell'autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze a disporre, con determinazioni dirigenziali e per effettive e motivate esigenze, deroghe ai vincoli dei prelevamenti di cui sopra, prevede che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite entro l'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale;

Visto il comma 42 del medesimo art. 3 della legge n. 244 del 2007 che prevede che il mancato riassorbimento a fine anno delle eccedenze di prelevamento comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazioni comporta un danno;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2007;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 1, commi 637, 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che disciplina, per il triennio 2007-2009, la normativa sul fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca;

Visto il decreto n. 10120 del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2005, con il quale sono stati disciplinati i prelevamenti di cassa degli enti e delle amministrazioni titolari dei conti di tesoreria statale, per il triennio 2005-2007, in attuazione dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004;

Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso dell'anno 2007 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi;

Ritenuta l'opportunità di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, così come già previsto per gli scorsi anni, una autorizzazione di deroga al vin-

colo bimestrale stabilito dalla normativa in parola per i prelevamenti da effettuarsi nel corso di ciascun anno del triennio 2008-2010, in considerazione del limitato impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica;

Considerata la necessità di emanare le occorrenti disposizioni per l'applicazione dell'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge n. 244 del 2007;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della normativa

1. I soggetti titolari di conti correnti e contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare nel corso di ciascun anno del triennio 2008-2010 prelevamenti dai rispettivi conti correnti e contabilità speciali superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.

2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato inseriti nell'elenco del conto economico consolidato, fatta eccezione per:

a) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

b) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano gli enti locali;

c) gli enti previdenziali di cui alla tabella *B* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'Associazione italiana della Croce Rossa, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, i Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

e) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, i Tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, le Agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

f) gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le autorità portuali;

g) i conti del Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in s.p.a.;

h) i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, nonché i conti intestati ai fondi di rotazione o ai loro gestori;

i) i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione dei titoli di spesa non andati a buon fine, nonché quelli istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento;

l) i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università, i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2007.

Art. 2.

Deroghe annuali

1. I soggetti di cui all'art. 1, destinatari della presente normativa, che nel corso dell'anno 2007 hanno effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori a 10 milioni di euro, sono autorizzati ad effettuare nel corso dell'anno 2008 prelievi dai propri conti di tesoreria in deroga al limite del 102 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente. Tale autorizzazione è estesa per gli anni 2009 e 2010 a favore degli enti e amministrazioni che nel corso degli anni 2008 e 2009 abbiano effettuato prelevamenti non superiori al limite di 10 milioni di euro annui.

2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a riassorbire le eccedenze di spesa bimestrali rispetto al limite del 102 per cento entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per le eccedenze correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale; a tal fine gli enti e le amministrazioni di cui sopra comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA - i pagamenti effettuati a tale titolo nel corso dell'anno. Il mancato riassorbimento a fine anno delle eccedenze di prelevamento comporta, nell'anno successivo, la possibilità di effettuare solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazioni comporta un danno. Gli organi di controllo interno (Collegio sindacale o dei revisori dei conti) vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

Art. 3.

Deroghe bimestrali

1. Per gli anni dal 2008 al 2010 i soggetti indicati all'art. 1 interessati dalla presente normativa, con esclusione di quelli di cui all'art. 2, qualora prevedano che i prelevamenti da disporre per ciascun bimestre nei limiti del 102 per cento di quelli cumulativamente disposti alla fine del corrispondente bimestre dell'anno precedente non assicurino la integrale copertura del

fabbisogno, tenuto anche conto della utilizzazione di eventuali entrate proprie non affluite in tesoreria, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo predetto per effettive e motivate esigenze.

2. Le deroghe sono concesse con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con analogo provvedimento dirigenziale.

3. Per le università statali e per i principali enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la concessione delle deroghe è subordinata alla compatibilità con l'obiettivo di fabbisogno finanziario annuale attribuito a ciascun ente, ai sensi dell'art. 1, commi 637, 638 e 639, della legge n. 296 del 2006.

4. Le richieste di deroga, da predisporre in conformità degli allegati modelli n. 1 e n. 1-*bis*, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono pervenire ai fax n. 06/47614215 e/o n. 06/4826063 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA. Alle richieste di deroga devono essere allegate apposite attestazioni conformi agli allegati modelli n. 2 e n. 3 (quest'ultimo da utilizzare esclusivamente dalle università e dai principali enti pubblici di ricerca) debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato o dal soggetto titolare del conto di tesoreria. Le determinazioni dirigenziali concessive della deroga sono trasmesse esclusivamente al fax dell'ente indicato nella richiesta di deroga.

5. Le deroghe devono essere richieste allorché si manifesti l'esigenza di dover prelevare dai conti di tesoreria importi in esubero rispetto al limite stabilito dalla norma e devono essere trasmesse entro il giorno 10 del secondo mese di ciascun bimestre; entro il successivo giorno 20 devono essere trasmesse eventuali richieste suppletive. Le deroghe bimestrali devono essere utilizzate esclusivamente per i prelevamenti da disporre nei conti di tesoreria nel bimestre oggetto della deroga. Qualora le predette deroghe dovessero pervenire successivamente ai suddetti termini temporali, le stesse potranno avere ulteriore corso solo se non comportino elementi di turbativa alla politica di liquidità. Nelle more del provvedimento di autorizzazione o diniego possono essere eseguiti solo i pagamenti per le spese del personale dipendente, per le ritenute erariali, per le imposte dirette e indirette, per i contributi previdenziali e assistenziali e per le ordinanze di somme pignorate.

6. Gli enti trasmettono al proprio cassiere o tesoriere copia delle richieste di deroga con la relativa attestazione nonché copia del provvedimento concessivo della deroga. I cassieri ed i tesorieri non devono eseguire, in assenza di richiesta di deroga e salve le eccezioni di cui al comma 5, i pagamenti richiesti dall'ente qualora determinino esuberi rispetto ai limiti di prelevamento stabiliti dalla norma, pur in presenza di disponibilità nei conti di tesoreria, e non possono altresì attivare le anticipazioni di tesoreria contrattualmente pattuite. I cassieri e i tesorieri non devono eseguire pagamenti che determinino eccedenze di prelievi rispetto ai limiti derivanti dalle deroghe concesse e sono direttamente responsabili per i pagamenti eseguiti in difformità di quanto sopra disposto.

7. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga in un bimestre debbono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per le eccedenze correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale; a tal fine gli enti e le amministrazioni di cui sopra comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA - i pagamenti effettuati a tale titolo nel corso dell'anno. Il mancato riassorbimento a fine anno delle eccedenze di prelevamento comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazioni comporta un danno. Gli organi di controllo interno (Collegio sindacale o dei revisori dei conti) vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

8. I pagamenti degli enti effettuati con anticipazioni del proprio tesoriere o cassiere non rilevano agli effetti del presente decreto, mentre il prelevamento dai conti di tesoreria per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione concorre al raggiungimento del limite del 102 per cento. Se nel corso del bimestre per il quale si chiede la deroga si prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione, tale circostanza deve essere indicata nella attestazione e la deroga deve essere comprensiva dell'importo occorrente per la estinzione, totale o parziale, dell'anticipazione; il rimborso totale o parziale dell'anticipazione, con utilizzazione integrale della deroga, rimane condizionato alla riscossione del contributo nel bimestre considerato.

Art. 4.

Amministrazioni dello Stato

1. Quanto disposto dal presente decreto si applica ai prelevamenti delle amministrazioni dello Stato, salvo quanto successivamente disposto ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge n. 244 del 2007. I titolari dei conti di tesoreria sono responsabili del rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5.

Efficacia

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

MODELLO N. 1

Schema di istanza ordinaria

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dip. ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio 5º - Fax 0647614215-064826063

Il sottoscritto.., legale rappresentante.............................., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso...

Visto il disposto di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, nel confermare, per il triennio 2008-2010, i limiti ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha previsto la possibilità di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, fermo restando che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale;

Visto il decreto ministeriale n. 0008610 del 14 febbraio 2008 attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge n. 244 del 2007;

Chiede

che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre .... dell'anno................, venga fissata in complessivi € .... , come specificato nell'allegata attestazione (punto 5), impegnandosi a riassorbire tale eccedenza entro la fine del corrente anno, fatta eccezione per la parte correlata al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

(Data)..............................

(Firma).......................................

Fax n. ....

Tel. n. ....

MODELLO N. 1-*bis*

Schema di istanza suppletiva

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dip. ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio 5º - Fax 0647614215-064826063

Il sottoscritto.., legale rappresentante.............................., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso...

Visto il disposto di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, nel confermare, per il triennio 2008-2010, i limiti ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha previsto la possibilità di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, fermo restando che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite entro il 31 dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale;

Visto il decreto ministeriale n. 0008610 del 14 febbraio 2008 attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge n. 244 del 2007;

Vista l'istanza di deroga già presentata per il corrente bimestre .... dell'anno .... ;

Considerato che sono insorte necessità di effettuare nuovi pagamenti in precedenza non noti per complessivi € .... come specificato nell'allegata attestazione che ricomprende (o non ricomprende) i dati di deroga già trasmessi;

Chiede

che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre .... dell'anno................, venga fissata in complessivi € .... , come specificato nell'allegata attestazione (punto 5), impegnandosi a riassorbire tale eccedenza entro la fine del corrente anno, fatta eccezione per la parte correlata al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

(Data)..............................

(Firma).......................................

Fax n. ....

Tel. n. ....

MODELLO N. 2
(da allegare all'istanza)

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto.., legale rappresentante....................................... , titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

Visto il disposto di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, nel confermare, per il triennio 2008-2010, i limiti ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha previsto la possibilità di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, fermo restando che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite entro la fine del corrente anno, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale;

Visto il decreto ministeriale n. 0008610 del 14 febbraio 2008 attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge n. 244 del 2007;

Dichiara:

1) che fino al bimestre .... dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per € ...., (al netto della somma di € .... relativa ad operazioni di girofondi) il cui 102% è pari a € .... *(a)*;

2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno € .... fino al bimestre precedente a quello corrente, sono stati di complessivi € ...., al netto di girofondi per € .... *(b)*;

3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre............ è pari a € .... *(c)*;

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre dell'anno .... risultano pari a complessivi € .... di cui: *(d)*;

- per le spese e per le retribuzioni nette del personale: € ....;

• per le spese relative agli oneri contrattuali a titolo di competenza arretrate € ....;

• per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali relativi le mensilità .... € ....

b) ritenute fiscali relative le mensilità...... € ....

c) utenze € ....

d) obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a .... € ....

e) stato avanzamento lavori € ....

f) rate di ammortamento mutui € ....

g) progetti comunitari € ....

h) ordinanze di somme pignorate € ....

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessivi € .... e del plafond di cui al punto 3) pari a € .... rimangono da coprire eccedenze per € .... *(e)*;

6) di prevedere la riscossione del contributo pubblico di € .... in costanza di un'anticipazione presso il Tesoriere per € ....;

(Data)..............................

(Firma).......................................

MODELLO N. 3
(Università ed enti di ricerca
soggetti alla normativa sul
fabbisogno finanziario)
(da allegare all'istanza)

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto..., legale rappresentante....................................... , titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

Visto il disposto di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, nel confermare, per il triennio 2008-2010, i limiti ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha previsto la possibilità di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, fermo restando che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite entro la fine dell'anno corrente, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale;

Visto l'art. 1, comma 637, 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che disciplina, per il triennio 2007-2009, l'applicazione della normativa sul fabbisogno finanziario delle Università statali e dei principali enti pubblici di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 0008610 del 14 febbraio 2008 attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge n. 244 del 2007; laddove prevede, in particolare, che la concessione della deroga è subordinata alla compatibilità con l'obiettivo di fabbisogno finanziario annuale (art. 3, comma 3);

Vista la nota n. .... del .... del Ministero dell'università e della ricerca (per le Università) o del Ministero dell'economia e delle finanze (per i principali enti pubblici di ricerca) con il quale è stato determinato il fabbisogno per l'anno per questa Università (o ente di ricerca) in complessivi € ....*(A)*;

Dichiara:

1) che fino al bimestre .... dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per € ...., (al netto dell'importo di € .... relativo ad operazioni di girofondi) il cui 102% è pari a € .... *(a)*;

2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno € .... fino al bimestre precedente a quello corrente, sono stati di complessivi € ...., al netto dell'importo di € .... relativo a operazioni di girofondi € .... *(b)*;

3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre............ è pari a € .... *(c)*;

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre .... dell'anno .... risultano pari a complessivi € .... di cui: *(d)*;

• per le spese e per le retribuzioni nette del personale € ....;

• per le spese relative agli oneri contrattuali a titolo di competenza arretrate per il personale: € ....;

• per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali relativi le mensilità .... € ....

b) ritenute fiscali relative le mensilità...... € ....

c) utenze € ....

d) obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a .... € ....

e) stato avanzamento lavori € ....

f) rate di ammortamento mutui € ....

g) progetti comunitari € ....

h) ordinanze di somme pignorate € ....

f) trasferimenti ad altri Atenei € ....

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessivi € .... e del plafond di cui al punto 3) pari a € .... rimangono da coprire eccedenze per € .... *(e)*;

Dichiara inoltre:

6) che tenuto conto dei pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre, per un ammontare pari € .... (punto 4) e delle entrate proprie complessive previste per lo stesso periodo, per un ammontare di € ...., il fabbisogno finanziario utilizzato con la presente richiesta di deroga ai prelevamenti è pari a € ....;

7) che la richiesta di utilizzo del fabbisogno di cui al punto 6 è coerente con l'obiettivo programmato per l'intero anno dal Ministero dell'università e ricerca (per le Università) dal Ministero dell'economia e delle finanze (per i principali enti pubblici di ricerca) *(A)*.

(A) Da compilare solo dopo l'assegnazione a ciascuna Università (o ente di ricerca) del fabbisogno finanziario annuale.

(Data)..............................

(Firma).......................................

NOTE PER LA COMPILAZIONE
DEI MODELLI NUMERI 2 E 3

a) Al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti dal conto di tesoreria effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento fino al bimestre corrispondente per il quale si chiede la deroga, al netto delle somme relative ad operazioni di girofondi (trasferimenti di fondi su altra o medesima contabilità speciale della stessa amministrazione);

b) al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti complessivamente e cumulativamente disposti sul conto di tesoreria fino al bimestre antecedente a quello della richiesta di deroga al netto delle somme relative ad operazioni di girofondi (trasferimenti di fondi su altra o medesima contabilità speciale della stessa amministrazione);

c) si precisa che per le operazioni di girofondi di cui ai punti *a)* e *b)* a favore di conti di tesoreria di altre amministrazioni, sono da considerare solo quelle correlate ad un erroneo accreditamento di fondi sulla propria contabilità speciale;

d) al punto 3) deve essere indicato il limite di prelevamento per il bimestre oggetto della richiesta della deroga che si ottiene come mera differenza tra gli importi dei precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui l'importo del punto 2) risulti maggiore di quello del punto 1) tale risultato dovrà essere indicato con segno negativo e dovrà essere aggiunto all'importo dei pagamenti previsti per il bimestre oggetto di deroga;

e) al punto 4 fra le spese per le retribuzioni al personale sono da comprendere anche i compensi agli Organi istituzionali, mentre per le obbligazioni giuridicamente perfezionate va specificata la loro natura: tra queste ultime possono ricomprendersi anche i trasferimenti a favore di organismi minori purché essenziali per il funzionamento di tali enti;

f) al punto 5) è opportuno precisare che:

- le entrate proprie da indicare sono esclusivamente quelle previste al di fuori del sistema di tesoreria unica (c/c corrente bancario, c/c postale, denaro liquido, ecc.);
- l'mporto di cui al punto 3) deve essere comunque indicato anche se di segno negativo;
- le eccedenze da coprire sono costituite dalla differenza tra gli importi riportati ai punti 3 e 4 al netto delle entrate proprie. Qualora l'importo del punto 3 risulti negativo, lo stesso si somma a quello del punto 4, sempre al netto delle entrate proprie.

08A01497

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 dicembre 2007.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, contenenti fenarimol, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45 CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 di recepimento della direttiva 2006/132/CE della Commissione dell'11 dicembre 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007 che indica il 30 giugno 2008 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Viste le limitazioni e le nuove condizioni fissate per l'impiego della sostanza attiva fenarimol dall'allegato del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (parte A e parte B);

Considerato che nelle more delle procedure di recepimento della citata direttiva 2006/132/CE la direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione in data 19 aprile 2007 ha provveduto con nota n. DGSAN/7/3623/P a comunicare alle imprese titolari dei prodotti fitosanitari interessati le modalità e le procedure di attuazione della direttiva stessa;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 17 ottobre 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso il 25 maggio 2007 dalla commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, favorevole alla ri-registrazione provvisoria fino al 30 giugno 2008 dei prodotti fitosanitari riportati in allegato. con le limitazioni e alle nuove condizioni d'impiego fissate per l'impiego della sostanza attiva fenarimol;

Considerato che detto parere favorevole è stato espresso, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato del medesimo decreto, pena la revoca delle autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari in questione;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato hanno trasmesso gli atti definitivi richiesti dall'ufficio;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 giugno 2008 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, del citato decreto 17 ottobre 2007 e la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato del medesimo decreto, pena la revoca delle autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari in questione;

Considerato che le condizioni d'iscrizione della sostanza attiva fenarimol in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, costituiscono una restrizione dei campi d'impiego finora autorizzati in Italia;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fenarimol, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2008, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le limitazioni e alle condizioni d'impiego riportate nelle relative etichette aggiornate.

2. Sono fatti salvi, gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, del citato decreto 17 ottobre 2007, relativo all'iscrizione della sostanza attiva fenarimol, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 e la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato del medesimo decreto pena la revoca delle autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari in questione.

3. Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate, con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.

4. Le imprese titolari delle registrazioni sono tenute a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 28 dicembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **fenarimol** ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2008:

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	**011473**	GENIUS 12 SC	22/10/2002	AGRIMPORT SpA
2.	**006699**	RUBIGAN 12 SC	09/05/1986	GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS, LIMITADA
3.	**010706**	STRATER 12 SC	15/02/2001	GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS, LIMITADA
4.	**012110**	CLEVER 12 SC	25/06/2004	SEPRAN S.A.S.

GENIUS 12 SC

FUNGICIDA ORGANICO, LOCALMENTE MOBILE NELLE SUPERFICI VERDI IRRORATE, PER LA LOTTA ALL'OIDIO, DEL CETRIOLO, DEL MELONE, DEL POMODORO

Genius 12 SC
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fenarimol puro .... g 11,4 (= 120 g/l)
Coformulanti .... q.b. a 100

Frasi di Rischio : Possibile rischio di ridotta fertilità; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Possibile rischio per i bambini allattati al seno; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza : Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione :
Agrimport S.p.A. – Via Piani,1 – 39100 Bolzano

Officina di Produzione :
Chemia SpA - S. Agostino (FE) / Dow Agrosciences Ltd. - King's Lynn - Norfolk (UK)
Officina di Confezionamento :
A.D.I.C.A. srl - Faenza (RA) / Althaller Italia Srl - S. Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. 11473 Ministero della Salute del 22/10/2002

Contenuto netto : ml 100: litri 0,25 - 0,4 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10

Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione rivolgersi al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Malattie combattute e colture protette: Genius 12 SC combatte l'oidio delle cucurbitacee - cetriolo in serra e melone in campo ed in serra - (*Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea*), delle solanacee – pomodoro in campo e in serra.

Dosi ed epoche d'impiego

- **CUCURBITACEE**
  - **cetriolo in serra (Numero massimo di trattamenti per stagione: 3)**
    impiegare alla dose di 20-40 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl d'acqua/ha, aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-400 ml di Genius 12 SC/ha. Non superare la dose massima di 400 ml di Genius 12 SC/ha.
  - **melone (Numero massimo di trattamenti per stagione: 2)**
    APPLICAZIONE (IN CAMPO E IN SERRA): impiegare alla dose di 20 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia e ripetendo il trattamento dopo 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl d'acqua/ha, aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200 ml di Genius 12 SC/ha in campo e 400 ml di Genius 12 SC/ha in serra. Non superare la dose massima di 200 ml di Genius 12 SC/ha in campo e 400 ml di Genius 12 SC/ha in serra.
- **SOLANACEE**
  - **pomodoro (Numero massimo di trattamento per stagione: 3)**
    APPLICAZIONE (IN CAMPO E IN SERRA) impiegare alla dose di 20-40 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl d'acqua/ha, aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-400 ml di Genius 12 SC/ha.

Modalità d'impiego : Genius 12 SC si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Preparazione della miscela : versare la quantità richiesta di Genius 12 SC nella botte riempita a metà e agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti. Avvertenza : nella preparazione della miscela con Dodina 65 PB si consiglia di mantenere la poltiglia in costante agitazione; in caso di sosta durante il trattamento, agitare nuovamente bene la miscela prima della distribuzione.

COMPATIBILITÀ : Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

- Divieto di uso amatoriale
- Divieto di impiego con attrezzature a spalla e a mano
- L'operatore durante la preparazione della soluzione, l'applicazione, la pulizia delle attrezzature deve indossare indumenti protettivi adatti (guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione)
- Divieto di rientro entro le 24 ore dall'applicazione. Per eventuali lavorazioni tra le 24 e le 48 ore dall'applicazione gli operatori devono indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle, in particolare guanti
- Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte

FITOTOSSICITÀ Si raccomanda di attenersi alle dosi consigliate potendosi avere, nelle varietà sensibili, effetti sfavorevoli al verificarsi di avverse condizioni climatiche. Nel caso di miscela con altri principi attivi con quali il Genius 12 SC è compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela.

Intervallo di sicurezza : sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IL PRODOTTO CHIUSO NEL CONTENITORE ORIGINALE, IN LUOGO ASCIUTTO E FRESCO; NON CONSERVARE PRESSO SORGENTI DI CALORE O FIAMME; DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

RUBIGAN® 12 SC

Fungicida organico, localmente mobile nelle superfici verdi irrorate, per la lotta all'oidio del cetriolo in serra, del pomodoro in campo e in serra, del peperone in serra, del melone in campo e in serra.

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione:
FENARIMOL puro ..gr. 11,4 (= 120 g/l)
Coformulanti ....q.b. a gr. 100,0

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Possibile rischio di ridotta fertilità; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Possibile rischio per i bambini allattati al seno; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

GOWAN
COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS, Limitada, Avenida do Infante, 50 - 9004-521 Funchal (Portogallo)

Distribuito da: Dow Agrosciences Italia srl

Stabilimenti autorizzati:
Dow AgroSciences Ltd. – King's Lynn - Norfolk (UK)
SBM Fomulation – 34535 Beziers - France
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie autorizzate: 100 ml - 0,25 - 0,4 - 0,5 - 1 litri

Registrazione n. 6699 del 9/5/1986 del Ministero della Sanità
Partita n. ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *in caso di intossicazione rivolgersi al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Malattie combattute e colture protette: RUBIGAN 12 SC combatte l'oidio delle cucurbitacee (cetriolo in serra e melone in campo e in serra) (Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea), delle solanacee (pomodoro in campo e in serra e del peperone in serra) (Leivellula taurica).

CUCURBITACEE
— Cetriolo in serra - numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Impiegare alla dose di 20-40 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl d'acqua/ha aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-400 ml di RUBIGAN 12 SC/ha. Non superare la dose massima di 400 ml di RUBIGAN 12 SC/ha.
— Melone in campo e serra - numero massimo di trattamenti per stagione: 2
Impiegare alla dose di 20-40 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia e ripetendo il trattamento dopo 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl d'acqua/ha aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200 ml di RUBIGAN 12 SC/ha in campo e 400 ml di RUBIGAN 12 SC/ha in serra. Non superare la dose massima di 200 ml di RUBIGAN 12 SC/ha in campo e 400 ml di RUBIGAN 12 SC/ha in serra.

SOLANACEE
— Peperone in serra - numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Impiegare alla dose di 20-40 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl d'acqua/ha aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-400 ml di RUBIGAN 12 SC/ha.
— Pomodoro in campo e serra - numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Impiegare alla dose di 20-40 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl d'acqua/ha aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-400 ml di RUBIGAN 12 SC/ha.

AVVERTENZE
- *Divieto di uso amatoriale*
- *Divieto di impiego con attrezzature a spalla e a mano*
- *L'operatore durante la preparazione della soluzione, l'applicazione, la pulizia delle attrezzature deve indossare indumenti protettivi adatti (guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione)*
- *Divieto di rientro entro le 24 ore dall'applicazione. Per eventuali lavorazioni tra le 24 e le 48 ore dall'applicazione gli operatori devono indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle, in particolare guanti.*
- *Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte.*

Modalità d'impiego: RUBIGAN 12 SC si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Preparazione della miscela: versare la quantità richiesta di RUBIGAN 12 SC nella botte riempita a metà e agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti. **AVVERTENZA:** nella preparazione della miscela con Dodina 65 PB si consiglia di mantenere la poltiglia in costante agitazione; in caso di sosta durante il trattamento, agitare nuovamente bene la miscela prima della distribuzione.

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina

Fitotossicità: si raccomanda di attenersi alle dosi consigliate potendosi avere, nelle varietà sensibili, effetti sfavorevoli al verificarsi di avverse condizioni climatiche. Nel caso di miscela con altri principi attivi con i quali il RUBIGAN 12 SC è compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta su solanacee e cucurbitacee.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IL PRODOTTO CHIUSO NEL CONTENITORE ORIGINALE, IN LUOGO ASCIUTTO E FRESCO.
NON CONSERVARE PRESSO SORGENTI DI CALORE O FIAMME.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

STRATER® 12 SC

Fungicida organico, localmente mobile nelle superfici verdi irrorate, per la lotta all'oidio del cetriolo in serra, del pomodoro in campo e in serra, del peperone in serra, del melone in campo e in serra.

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione:
FENARIMOL puro gr. 11,4 (= 120 g/l)
Coformulanti q.b. a gr. 100,0

NOCIVO

Frasi di Rischio
Possibile rischio di ridotta fertilità; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Possibile rischio per i bambini allattati al seno; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

GOWAN
COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS Ltd
Avenida do Infante, 50 - 9004-521 Funchal (Portogallo)

Distribuito da: Certis Europe B.V. – 21047 Saronno (Varese)
Stabilimenti autorizzati:
Dow AgroSciences Ltd. – King's Lynn - Norfolk (UK)
SBM Formulation – 34535 Beziers - France
Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
Ind. Chim. Caffaro S.p.a. - Aprilia (Latina)
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
Taglie autorizzate: 0,25 - 0,4 - 0,5 - 1 litri

Registrazione n. 10706 del 15/02/01 del Ministero della Sanità
Partita n. ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione rivolgersi al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Malattie combattute e colture protette: STRATER 12 SC combatte l'oidio delle cucurbitacee (cetriolo in serra e melone in campo e in serra) (Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea), delle solanacee (pomodoro in campo e in serra e del peperone in serra) (Leivellula taurica).

CUCURBITACEE
Cetriolo in serra - Numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Impiegare alla dose di 20-40 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl d'acqua/ha aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-400 ml di STRATER 12 SC/ha. Non superare la dose massima di 400 ml di STRATER 12 SC/ha.
Melone in campo e serra - Numero massimo di trattamenti per stagione: 2
Impiegare alla dose di 20-40 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia ripetendo il trattamento dopo 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl d'acqua/ha aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200 ml di STRATER 12 SC/ha in campo e 400 ml di STRATER 12 SC/ha in serra. Non superare la dose massima di 200 ml di STRATER 12 SC/ha in campo e 400 ml di STRATER 12 SC/ha in serra.

SOLANACEE
Peperone in serra - Numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Impiegare alla dose di 20-40 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl d'acqua/ha aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-400 ml di STRATER 12 SC/ha. Non superare la dose massima di 400 ml/ha
Pomodoro in campo e serra - Numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Impiegare alla dose di 20-40 ml/hl iniziando i trattamenti alla prima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 hl d'acqua/ha aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-400 ml di STRATER 12 SC/ha.

AVVERTENZA
- *Divieto di uso amatoriale*
- *Divieto di impiego con attrezzature a spalla e a mano*
- *L'operatore durante la preparazione della soluzione, l'applicazione, la pulizia delle attrezzature deve indossare indumenti protettivi adatti (guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione)*
- *Divieto di rientro entro le 24 ore dall'applicazione. Per eventuali lavorazioni tra le 24 e le 48 ore dall'applicazione gli operatori devono indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle, in particolare guanti*
- *Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte*

Modalità d'impiego: STRATER 12 SC si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.
Preparazione della miscela: versare la quantità richiesta di STRATER 12 SC nella botte riempita a metà e agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti. **AVVERTENZA:** nella preparazione della miscela con Dodina 65 PB si consiglia di mantenere la poltiglia in costante agitazione; in caso di sosta durante il trattamento, agitare nuovamente bene la miscela prima della distribuzione.
Compatibilità: il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.
Fitotossicità: si raccomanda di attenersi alle dosi consigliate potendosi avere, nelle varietà sensibili, effetti sfavorevoli al verificarsi di avverse condizioni climatiche. Nel caso di miscela con altri principi attivi con i quali il STRATER 12 SC è compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta su solanacee e cucurbitacee.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IL PRODOTTO CHIUSO NEL CONTENITORE ORIGINALE, IN LUOGO ASCIUTTO E FRESCO.
NON CONSERVARE PRESSO SORGENTI DI CALORE O FIAMME.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta e foglio illustrativo

CLEVER® 12 SC

FUNGICIDA ORGANICO, LOCALMENTE MOBILE NELLE SUPERFICI VERDI IRRORATE, PER LA LOTTA ALL'OIDIO DEL CETRIOLO IN SERRA, DEL POMODORO IN CAMPO E IN SERRA, DEL PEPERONE IN SERRA, DEL MELONE IN CAMPO E IN SERRA.
SOSPENSIONE CONCENTRATA

CLEVER 12 SC

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Fenarimol puro 11,40 g (=120 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g
Contiene Glicole Etilenico

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Possibile rischio di ridotta fertilità – Possibile rischio per i bambini allattati al seno – Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati –
Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini –
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con gli occhi e la pelle – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SEPRAN s.a.s.
Via Brenta, 20 - Z.I. Sud – Isola Vicentina (VI)

Officine di produzione: ALTHALLER Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI) / **DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA** – Caravaggio (BG) / **I.M.C. LIMITED** - Naxxar (Malta)

Autorizzazione Ministero della Salute n^ 12110 del 25/06/2004

CONTENUTO: 100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-750 ml / 1 litro

Partita N°: ....

NORME PRECAUZIONALI: L'operatore deve indossare indumenti protettivi adatti (guanti, tute, schermi od occhiali protettivi) sia durante la preparazione della miscela, l'applicazione, la pulizia delle attrezzature e l'accesso nell'area trattata prima che sia trascorso il tempo di rientro - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione rivolgersi al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO.
Nelle colture sottoindicate utilizzare le seguenti dosi di prodotto per ciascuna applicazione (le dosi sottoindicate si riferiscono ad un massimo di ml. di prodotto da dividersi in 300/400 lt. di acqua, con i quali trattare un ettaro di coltura):

- **POMODORI:** (numero massimo di trattamenti per stagione: 3) (in campo e in serra): massimo 400 ml contro *leivellula taurica*
- **PEPERONI:** (numero massimo di trattamenti per stagione: 3) (trattamenti solo in serra): massimo 400 ml contro *leivellula taurica*
- **CETRIOLI:** (numero massimo di trattamenti per stagione: 3) (trattamenti solo in serra): massimo 400 ml contro *erysiphe cichoracearum* e *sphaerotheca fuliginea*
- **MELONI:** (numero massimo di trattamenti per stagione: 2) (in campo e in serra): in campo aperto massimo 200 ml– in serra massimo 400 ml contro *erysiphe cichoracearum* e *sphaerotheca fuliginea.*

ATTENZIONE: *divieto di uso amatoriale – Divieto di impiego con attrezzature: a spalla e a mano – L'operatore durante la preparazione della soluzione, l'applicazione, la pulizia delle attrezzature deve indossare indumenti protettivi adatti (guanti, tute, stivali in gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione) – Divieto di rientro entro le 24 ore dall'applicazione. Per eventuali lavorazioni tra le 24 e le 48 ore dall'applicazione gli operatori devono indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle, in particolare guanti – Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte*

Modalità d'impiego: CLEVER 12 SC si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.
A protezione degli organismi acquatici, evitare l'effetto deriva e mantenere una adeguata distanza tra le superfici trattate e i corsi d'acqua superficiali.
Preparazione della miscela: versare la quantità richiesta di CLEVER 12 SC nella botte riempita a metà e agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. Nella preparazione della miscela con DODINA 65 PB si consiglia di mantenere la poltiglia in costante agitazione; in caso di sosta durante il trattamento, agitare nuovamente bene la miscela prima della distribuzione
FITOTOSSICITA': si raccomanda di attenersi alle dosi consigliate potendosi avere effetti sfavorevoli al verificarsi di avverse condizioni climatiche. Nel caso di miscela con altri principi attivi con i quali il CLEVER 12 SC è compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima della raccolta delle colture.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade)
- **DA NON VENDERSI SFUSO**

Etichetta formato ridotto

CLEVER® 12 SC

FUNGICIDA ORGANICO, LOCALMENTE MOBILE NELLE SUPERFICI VERDI IRRORATE, PER LA LOTTA ALL'OIDIO DEL CETRIOLO IN SERRA, DEL POMODORO IN CAMPO E IN SERRA, DEL PEPERONE IN SERRA, DEL MELONE IN CAMPO E IN SERRA.
SOSPENSIONE CONCENTRATA

CLEVER 12 SC

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Fenarimol puro 11,40 g (=120 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g
Contiene Glicole Etilenico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Possibile rischio di ridotta fertilità – Possibile rischio per i bambini allattati al seno – Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati –
Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini –
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con gli occhi e la pelle – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SEPRAN s.a.s.
Via Brenta, 20 - Z.I. Sud – Isola Vicentina (VI)

Officine di produzione: ALTHALLER Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI) / **DIACHEM S.p.A.** U.P. SIFA – Caravaggio (BG) / **I.M.C. LIMITED** - Naxxar (Malta)

Autorizzazione Ministero della Salute n^ 12110 del 25/06/2004

CONTENUTO: 5-10-15-2025-30-35-40-45-50-60-75-100 ml.

Partita N°: ....

NORME PRECAUZIONALI: L'operatore deve indossare indumenti protettivi adatti (guanti, tute, schermi od occhiali protettivi) sia durante la preparazione della miscela, l'applicazione, la pulizia delle attrezzature e l'accesso nell'area trattata prima che sia trascorso il tempo di rientro - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione rivolgersi al medico per i consueti interventi di pronto soccorso

- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

08A01438

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 2007.

Concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, legge n. 266/2005, in favore di un ex dipendente della società I.C.M. Srl di Melfi. (Decreto n. 42228).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo, intervenuto in data 23 giugno 2006, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria al lavoro Rosa Rinaldi, con il quale è stata concordata la concessione del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti della società I.C.M. Srl per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto l'art. 7, del decreto n. 40163, del 9 gennaio 2007, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007, reg. 1, foglio 132, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, per gli ex dipendenti della società I.C.M. Srl, unità di Melfi (Potenza);

Vista la successiva nota INPS, n. 21842, del 20 settembre 2007, allegata al presente decreto, con la quale si chiede la concessione del trattamento di mobilità per un lavoratore della società I.C.M. Srl erroneamente non inserito nell'elenco dei beneficiari del trattamento di mobilità previsto dal decreto n. 40163 del 9 gennaio 2007, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007, reg. 1, foglio 132;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. l, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore del lavoratore interessato:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 6 aprile 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 23 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria al lavoro Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 1 ex dipendente della società I.C.M. Srl, unità di Melfi (Potenza), di cui all'elenco allegato, erroneamente non inserito nell'elenco dei beneficiari del trattamento di mobilità previsto dal decreto n. 40163 del 9 gennaio 2007, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007, reg. 1, foglio 132.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 12.739,67.

Art. 2.

L'onere complessivo pari ad euro 12.739,67 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 55

08A01496

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 gennaio 2008.

Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO
E INTERNO

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of traning, certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;

Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW);

Vista la Regola VI/2, paragrafo 1, della suddetta Convenzione nonché la Sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4 compreso del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio;

Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 recante il regolamento di attuazione delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 recante regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1996, n. 474 concernente il regolamento relativo ai requisiti e al programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;

Visto l'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 con il quale è stato disposto che fino al 1° febbraio 2002 i certificati di abilitazione dei lavoratori marittimi per i mezzi di salvataggio (MAMS) possono essere rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;

Visto il decreto direttoriale 9 ottobre 2002 con il quale è stato sostituito il modello di certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, di cui all'allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1996;

Visto l'art. 70, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata la necessità di dare piena attuazione alla Regola VI della suddetta Convenzione relativa alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'addestramento teorico pratico che il marittimo addetto ai mezzi di salvataggio deve effettuare per ottenere la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

2. Tutti i marittimi che nel ruolo di appello delle navi battenti bandiera italiana risultano addetti ai mezzi di salvataggio devono essere addestrati ed essere in possesso del certificato di addestramento di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

3. L'addestramento pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW è svolto a bordo di una nave. Il comandante della nave rilascia al candidato un'attestazione conforme al modello A allegato al presente decreto, accludendo altresì copia conforme all'originale dell'estratto del giornale nautico - parte II, vidimato dalla Capitaneria di porto, dal quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento sulle conoscenze e le abilità pratiche di ammaino, manovra, conduzione, recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza.

Art. 2.

Requisiti

1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni;

b) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione avendo svolto almeno tre esercitazioni di emergenza a bordo di una nave, partecipando attivamente alle stesse ai sensi del comma 3, art. 1 del presente decreto;

e) essere in possesso di un attestato di superamento del corso di addestramento di sopravvivenza e salvataggio previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni;

f) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico secondo il programma di esame di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Programma di esame Regola VI della Convenzione STCW e Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW

1. La commissione di esame dovrà valutare la preparazione del candidato accertando, laddove possibile mediante simulazioni, o se del caso con semplici descrizioni, le sue conoscenze e le sue abilità nello svolgimento delle operazioni di preparazione imbarco, ammaino, conduzione e recupero di un mezzo di salvataggio.

2. In particolare l'esame consiste nelle seguenti prove:

prova teorica 60 minuti:

1) caratteristiche e dotazioni dei vari tipi di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..);

2) caratteristiche dei vari sistemi di ammainata e recupero di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..);

3) ammainare un mezzo di salvataggio in condizioni di mare avverso;

4) azioni da intraprendere dopo l'abbandono nave;

5) metodi di accensione e manovra del motore di un mezzo di salvataggio e dei suoi accessori incluso l'uso di mezzi in dotazione per l'estinzione incendio;

6) governo di un mezzo di salvataggio in condizione meteo-marine avverse;

7) uso della barbetta, dell'ancora galleggiante e delle altre attrezzature;

8) razioni viveri del mezzo di salvataggio;

9) applicazione dei sistemi di localizzazione e recupero dei mezzi di salvataggio in pericolo;

10) metodi di ricerca con l'elicottero;

11) effetti dell'ipotermia e la sua prevenzione; uso di indumenti di protezione termica;

12) uso di mezzi di salvataggio a motore e non, per rimorchiare zattere di salvataggio e ricerca di naufraghi;

13) spiaggiamento di mezzi di salvataggio;

14) uso delle attrezzature radio di bordo (VHF/GMDSS) incluso EPIRBs e SARTs;

15) segnali di soccorso;

16) uso del kit di pronto soccorso e tecniche di rianimazione;

17) cura delle persone infortunate, incluso il trattamento dello shock e della perdita di sangue;

prova pratica 60 minuti:

1) identificare le dotazioni dei vari tipi di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..);

2) dimostrare i diversi sistemi di ammainata e recupero di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..);

3) azioni da intraprendere dopo l'abbandono nave;

4) metodi di accensione e manovra del motore di un mezzo di salvataggio e dei suoi accessori incluso l'uso dei mezzi in dotazione per l'estinzione incendio;

5) governo di un mezzo di salvataggio in condizione meteo-marine avverse;

6) uso della barbetta, dell'ancora galleggiante e delle altre attrezzature;

7) dotazioni viveri del mezzo di salvataggio;

8) applicazione dei sistemi di localizzazione e recupero dei mezzi di salvataggio in pericolo;

9) metodi di ricerca con l'elicottero;

10) effetti dell'ipotermia e la sua prevenzione; uso di indumenti caldi, incluso tute di immersione e indumenti protezione termica;

11) uso di mezzi di salvataggio a motore e non per rimorchiare zattere di salvataggio e ricerca di sopravvissuti e persone in mare;

12) spiaggiamento di mezzi di salvataggio;

13) uso delle attrezzature radio di bordo incluso EPIRBs e SARTs;

14) segnali di soccorso pirotecnici;

15) uso del kit di pronto soccorso e tecniche di rianimazione;

16) cura delle persone infortunate, incluso il trattamento dello shock e della perdita di sangue.

Art. 4.

Commissione di esame

1. L'esame per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio è svolto davanti alla commissione nominata dal capo compartimento marittimo e composta da:

a) un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di vascello (CP), presidente;

b) un comandante di navi di stazza superiore a 3000 GT ovvero un comandante di navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT membro;

c) un sottoufficiale di porto membro cui sono assegnate anche funzioni di segretario della commissione.

2. La commissione potrà essere integrata, in caso di particolari esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti in qualità di esperto.

3. Qualora per particolari esigenze, derivanti dallo sviluppo dei traffici marittimi e dalla sicurezza della navigazione, si rendesse necessaria una convocazione urgente della commissione di esame, il relativo onere di spesa sarà a carico del richiedente.

4. Ai marittimi che hanno superato un esame teorico pratico secondo le disposizioni impartite all'art. 2, lettera *f),* del presente decreto è rilasciato un certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio secondo il modello B allegato al presente decreto.

Art. 5.

Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio

1. Ai candidati che abbiano superato con esito favorevole l'esame di cui all'art. 2, lettera *f)*, del presente decreto, la commissione di esame rilascia il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, sottoscritto dal presidente della commissione conforme al modello B allegato al presente decreto.

2. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio ha validità quinquennale e deve essere rinnovato.

3. Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto mediante la frequenza, negli ultimi cinque anni, di almeno un ciclo di addestramento di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Tutti i marittimi in possesso del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio emesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1996 e successive modificazioni, per convertire il loro certificato con il modello di cui all'allegato B, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dovranno effettuare, davanti alla commissione di esame, la prova pratica di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Norme abrogate

1. Il decreto direttoriale 9 ottobre 2002 relativo alla sostituzione del modello di certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

Il direttore generale: PROVINCIALI

ALLEGATO A

fronte

Attestato di avvenuto addestramento teorico pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW

Demonstration of competence to undertake the tasks, duties and responsibilities of Code Section A-VI/2-1

Il Comandante della nave certifica che il marittimo ______(Cognome e nome)______
The ship's Master certifies that the seafarer *(surname and name)*

Nato a ______________ il ______________ matricola n. ____________
Born in *on* *seaman's book n.*

Compartimento Marittimo ______________________________
Maritime Authority

ha effettuato a bordo della nave______________ n. IMO______________
has carried out on board of ship *IMO no.*

ADDESTRAMENTO TEORICO ***THEORICAL TRAINING***	**DATA** ***DATE***
Descrizione di un mezzo di salvataggio, delle attrezzature in esso contenute e dell'equipaggiamento individuale da indossare per imbarcare e suoi limiti operativi. *Description of the survival craft and rescue boat and individual items of their equipment and limitations of rescue boat*	
Precauzioni di sicurezza durante l'ammainata ed il recupero di un mezzo di salvataggio. *Various types of device used for launching survival craft and rescue boats*	
Conoscenza della manutenzione, delle riparazioni di emergenza dei mezzi di salvataggio e gonfiamento/sgonfiamento dei compartimenti di galleggiabilità dei mezzi di salvataggio gonfiabili. *Knowledge of the maintenance, emergency repairs of rescue boats and the normal inflation and deflation of buoyancy compartments of inflated rescue boats*	
I metodi di svolgimento della manutenzione e delle riparazioni di emergenza. *The method of carrying out routine maintenance and emergency repairs*	
Dimostrare abilità nella conoscenza di verricelli, freno e paranchi ammainata, barbetta ormeggio/rimorchio, il controllo dei movimenti e delle altre dotazioni di bordo. *Understand the operation and limitations of the winch, brakes, falls, painters, motion compensation and other equipment as commonly fitted.*	

ADDESTRAMENTO PRATICO **PRACTICAL TRAINING**	**DATA** ***DATE***	**DALLE ORE** ***From time***	**ALLE ORE** ***To time***
Prova pratica di abilità atta a dimostrare: ◆ Il modo corretto di raddrizzare un mezzo di salvataggio capovolto ◆ Gestire un mezzo di salvataggio in condizioni meteo-marine avverse ◆ Nuotare con gli speciali equipaggiamenti ◆ Usare comunicazioni e segnali di equipaggiamento tra un mezzo di salvataggio e l'elicottero e la nave ◆ Usare e portare l'attrezzatura di emergenza ◆ Recupero di un naufrago in acqua trasferimento sull'elicottero di ricerca o sulla nave o dalla stazione di sicurezza. ◆ effettuare schemi di ricerca, tenendo conto dei fattori ambientali *Assessment of evidence obtained from practical demonstration of ability to:* ◆ *Right a capsized rescue boat* ◆ *Handle at rescue boat in prevailing weather and sea conditions* ◆ *Swim in special equipment* ◆ *Use communication and signalling equipment between the rescue boat and a helicopter and a ship* ◆ *Use the emergency equipment carried* ◆ *Recover a casualty from the water and transfer a casualty to a rescue helicopter or to a ship or to a place of safety* ◆ *Carry out search patterns, taking account of environmental factors*			

Il Comandante della nave
Timbro e firma
The ship's Master
Seal and Signature

Il Comandante della nave
Timbro e firma

The officer in command of the Ship
Seal and signature

ALLEGATO B

Ministero dei Trasporti

Autorità Marittima
Maritime Authority

Si certifica che il marittimo (cognome e nome)______________________________
The Ministry of Transport certifies that *(surname and name)*

Nato a ________________________________ il ________________
Born in *on*

matricola n. ______________Compartimento Marittimo ______________________
in *seaman's book no.* *Maritime Authority*

ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO *Certificate of proficiency in rescue boats*

Certificato emesso ai sensi della Regola VI/2 della Convenzione Internazionale STCW 78 nella sua versione aggiornata, della Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW e ai sensi del Decreto Direttoriale
Certificate issued under the provisions of the Regulation VI/2 of the International Convention of standard of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as emended- Section A-VI/2-1 STCW Code and in compliance with the procedures of Directorial Decree dated

Certificato n.
Certificate no.

Timbro Ufficiale
Official Seal
Il Presidente della Commissione
The Chairman Signature

Data di emissione
Issued on

Data di scadenza
The validity of this certificate is hereby extended until

Firma del titolare del certificate
Signature of the holder of the certificate

08A01499

DECRETO 28 gennaio 2008.

Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO
E INTERNO

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of traning, certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e successive modificazioni;

Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;

Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il Codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW);

Vista la Regola VI/2 della suddetta Convenzione relativa ai requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità per i mezzi di salvataggio;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1998 con il quale è stato istituito il corso di addestramento per i marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV);

Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 recante il regolamento di attuazione delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 recante regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE;

Vista la Risoluzione MSC. 203 (81) adottata il 18 maggio 2006, con la quale vengono adottati gli emendamenti di modifica al Capitolo VI della Convenzione internazionale STCW concernente tra l'altro gli standard relativi alle funzioni di emergenza, di salvaguardia occupazionale, di sicurezza, di assistenza medica e di sopravvivenza in vigore dal 1º gennaio 2008;

Vista la Risoluzione MSC. 209 (81) adottata il 18 maggio 2006, con la quale vengono adottati gli emendamenti di modifica alla parte A del Codice STCW, Capitolo VI, Sezione A-VI/2-2 concernente gli standard relativi alle funzioni di emergenza, di salvaguardia occupazionale, di sicurezza, di assistenza medica e di sopravvivenza in vigore dal 1º gennaio 2008;

Visto l'art. 70, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata la necessità di adeguare i programmi di esame per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i battelli di salvataggio veloci ai nuovi emendamenti adottati con le Risoluzioni sopraccitate;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'addestramento teorico pratico che il marittimo addetto ai mezzi di salvataggio veloci deve effettuare per ottenere la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci.

2. Tutti i marittimi che nel ruolo di appello delle navi battenti bandiera italiana risultano addetti ai battelli di salvataggio veloci devono essere addestrati ed essere in possesso del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci.

3. L'addestramento teorico pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW è svolto a bordo di una nave dotata di mezzi di salvataggio veloci. Il comandante della nave rilascia al candidato un'attestazione conforme al modello A allegato al presente decreto, accludendo altresì copia conforme all'originale dell'estratto del giornale nautico, Parte II vidimato dalla Capitaneria di porto, dal quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento sulle conoscenze e le abilità pratiche di ammaino, manovra, conduzione, recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio veloce attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza.

Art. 2.

Requisiti

1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS);

b) essere in possesso di un attestato di superamento del corso di addestramento di sopravvivenza e salvataggio previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni;

c) essere in possesso di un addestramento sulle conoscenze e abilità pratiche sull'utilizzo di un mezzo di salvataggio veloce di cui al comma 3, dell'art. 1;

d) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico secondo il programma di esame di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Commissione di esame

1. L'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloce è sostenuto davanti alla commissione nominata dal capo compartimento marittimo e composta da:

a) un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di vascello (CP), presidente;

b) un comandante di navi di stazza superiore a 3000 GT ovvero un comandante di navi di stazza fino a 3000 GT membro;

c) un sottoufficiale di porto membro cui sono assegnate anche funzioni di segretario della commissione.

2. La commissione potrà essere integrata, in caso di particolari esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti in qualità di esperto.

3. Qualora per particolari esigenze, derivanti dallo sviluppo dei traffici marittimi e dalla sicurezza della navigazione, si rendesse necessaria una convocazione urgente della commissione di esame, il relativo onere di spesa sarà a carico del richiedente.

Art. 4.

Programma di esame
Sezione A/VI-2/2 del Codice STCW

1. L'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci è sostenuto davanti alla commissione di esame, di cui all'art. 3 del presente decreto, che dovrà valutare la preparazione teorico-pratica del candidato, accertando mediante simulazione o se del caso con descrizioni teoriche le sue conoscenze e le sue abilità nell'ammainare, manovrare e nel recupero di un mezzo di salvataggio veloce.

2. In particolare l'esame consiste nelle seguenti prove:

prova teorica 60 minuti:

a) caratteristiche costruttive generali dei mezzi di salvataggio veloci, attrezzature e relativo equipaggiamento individuale;

b) limiti operativi dei mezzi di salvataggio veloci;

c) precauzioni di sicurezza durante l'ammainata ed il recupero di un mezzo di salvataggio veloce;

d) conoscenza della manutenzione, delle riparazioni di emergenza dei mezzi di salvataggio veloci e sgonfiamento dei compartimenti di galleggiabilità dei mezzi di salvataggio veloci gonfiabili;

e) l'ammainata e recupero di un mezzo di salvataggio veloce in condizioni meteo-marine avverse;

f) valutazione della velocità dei mezzi di salvataggio veloci e dei relativi equipaggiamenti per le operazioni immediate di lancio;

g) procedure per raddrizzare un mezzo di salvataggio veloce capovolto;

h) schemi di ricerca e fattori ambientali che possono influenzare la loro esecuzione;

i) metodi di avvio e conduzione di un motore di un mezzo di salvataggio veloce;

prova pratica 60 minuti:

a) identificare le caratteristiche e gli equipaggiamenti di un mezzo di salvataggio veloce;

b) conoscere ed applicare le procedure della manutenzione e delle riparazioni di emergenza;

c) dimostrare un'appropriata valutazione dei tempi per una corretta e veloce preparazione ed ammainata di un mezzo di salvataggio veloce;

d) dimostrare abilità nella conoscenza di verricelli, freni, e paranchi ammainata, barbetta ormeggio/rimorchio e distribuzione dei pesi a bordo;

e) saper controllare correttamente il lancio ed il recupero sicuro di un mezzo di salvataggio veloce con l'equipaggiamento idoneo;

f) il modo corretto di raddrizzare un mezzo di salvataggio veloce capovolto;

g) saper manovrare un mezzo di salvataggio veloce in condizioni meteo-marine avverse;

h) nuotare con gli speciali equipaggiamenti;

i) gestire in modo corretto comunicazioni (VHF/GMDSS) e segnali tra un mezzo di salvataggio veloce, l'elicottero e la nave;

l) trasferire ove necessario ed usare correttamente l'attrezzatura di emergenza;

m) recuperare un naufrago in acqua e provvedere al suo trasferimento sull'elicottero o ad altra posizione concordata;

n) usare schemi di ricerca, tenendo conto dei fattori ambientali;

o) dimostrare abilità nell'avvio, la conduzione e le manovre da effettuare con un mezzo di salvataggio veloce.

Art. 5.

Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci

1. Ai candidati che abbiano superato con esito favorevole l'esame, la commissione di esame rilascia il certificato di marittimo abilitato per i battelli di salvataggio veloci, sottoscritto dal presidente della commissione conforme al modello B allegato al presente decreto.

2. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci ha validità quinquennale.

3. Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto mediante la frequenza, negli ultimi cinque anni, di almeno un ciclo di addestramento di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto.

Art. 6.

Norme transitorie

1. I marittimi in possesso del certificato di marittimo abilitato alla conduzione di mezzi di emergenza veloci di cui al decreto ministeriale 7 aprile 1998 per convertire il loro certificato con il modello di cui all'allegato B, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dovranno effettuare, davanti alla commissione di esame, la prova pratica di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Norme abrogate

1. Il decreto ministeriale 7 aprile 1998 è abrogato.

Roma, 28 gennaio 2008

Il direttore generale: PROVINCIALI

ALLEGATO A

fronte

Attestato di avvenuto addestramento teorico pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW

Demonstration of competence to undertake the tasks, duties and responsibilities of Code Section A-VI/2-2

Il Comandante della nave certifica che il marittimo
The ship's Master certifies that the seafarer

______________________________ (Cognome e nome) ______________________________
(surname and name)

Nato a ______________________________ il ______________________________
Born in *on*

matricola n. ____________________ Compartimento Marittimo ____________________
seaman's book n. *Maritime Authority*

ha effettuato a bordo della nave ____________________ n. IMO ____________________
has carried out on board of ship *IMO no.*

ADDESTRAMENTO TEORICO ***THEORICAL TRAINING***	**DATA** ***DATE***
Descrizione di un mezzo di salvataggio veloce, delle sue dotazioni e dell'equipaggiamento individuale da indossare per imbarcare ed i suoi limiti operativi. *Description of fast rescue boat, individual items of their equipment and limitations of fast rescue boat*	
Precauzioni di sicurezza durante l'ammainata ed il recupero di un mezzo di salvataggio veloce. *Safety precautions during launch and recovery of fast rescue boat*	
Conoscenza della manutenzione, delle riparazioni di emergenza dei mezzi di salvataggio veloci e gonfiamento/sgonfiamento dei compartimenti di galleggiabilità dei mezzi di salvataggio veloci gonfiabili. *Knowledge of the maintenance, emergency repairs of fast rescue boats and the normal inflation and deflation of buoyancy compartments of inflated fast rescue boats*	
Procedure di manutenzione e di riparazioni di emergenza. *The method of carrying out routine maintenance and emergency repairs*	
Dimostrare abilità nella conoscenza di verricelli, freno e paranchi ammainata, barbetta ormeggio/rimorchio, il controllo dei movimenti e delle altre dotazioni di bordo *Understand the operation and limitations of the winch, brakes, falls, painters, motion compensation and other equipment as commonly fitted.*	

Retro

ADDESTRAMENTO PRATICO **PRACTICAL TRAINING**	**SVOLTO IN DATA** ***EFFECTED ON DATE***	**DALLE ORE**	**ALLE ORE**
Prova pratica di abilità atta a dimostrare: ◆ Il modo corretto di raddrizzare un mezzo di salvataggio veloce capovolto; ◆ Utilizzare un mezzo di salvataggio veloce in condizioni meteo-marine avverse; ◆ Nuotare con gli speciali equipaggiamenti; ◆ Usare comunicazioni e segnali di equipaggiamento tra un mezzo di salvataggio veloce e l'elicottero e la nave; ◆ Usare e portare l'attrezzatura di emergenza; ◆ Recuperare un naufrago in acqua trasferimento sull'elicottero di soccorso o sulla nave o in altra destinazione concordata; ◆ Tracciare e seguire schemi di ricerca, tenendo conto dei fattori ambientali *Assessment of evidence obtained from practical demonstration of ability to:* ◆ *Right a capsized fast rescue boat* ◆ *Handle a fast rescue boat in prevailing weather and sea conditions* ◆ *Swim in special equipment* ◆ *Use communication and signalling equipment between the fast rescue boat and a helicopter and a ship* ◆ *Use the emergency equipment carried* ◆ *Recover a casualty from the water and transfer a casualty to a rescue helicopter or to a ship or to a place of safety* ◆ *Carry out search patterns, taking account of environmental factors*			

Il Comandante della nave
Timbro e firma
The ship's Master
Seal and Signature

ALLEGATO B

Ministero dei Trasporti

Autorità Marittima
Maritime Authority

Si certifica che il marittimo (cognome e nome)____________________
The Ministry of Transport certifies that (surname and name)

Nato a ____________________ il ____________
Born in *on*

matricola n. ____________ Compartimento Marittimo ____________
seaman's book n. Maritime Authority of

ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO VELOCI
Certificate of proficiency in fast rescue boats

Certificato emesso ai sensi della Regola VI/2 della Convenzione Internazionale STCW 78 nella sua versione aggiornata, della Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW e ai sensi del Decreto Direttoriale
Certificate issued under the provisions of the Regulation VI/2 of the International Convention of standard of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as emended- Section A-VI/2-2 STCW Code and in compliance with the procedures of Directorial Decree dated

Certificato n.
Certificate no.

Timbro Ufficiale
Official Seal
Il Presidente della Commissione
The Chairman
Signature

Data di emissione
Issue date

Data di scadenza
Expiry date

Firma del titolare del certificato
Signature of certificate's holder

08A01500

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 gennaio 2008.

Modifica di alcuni decreti relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali n. 107 del 14 aprile 1999, n. 719 del 23 ottobre 2000, n. 389 del 20 giugno 2000, n. 678 del 28 giugno 2001, n. 1865 del 12 dicembre 2002, n. 1426 del 16 ottobre 2002, n. 1033 del 17 luglio 2002 e n. 1864 del 12 dicembre 2002, con i quali, i progetti n. 5205, 2411, 8593, 22544, 4127/1, 4286/1, 5228 e 2812 presentati dalla Telecom Italia Spa, sono stati ammessi al finanziamento;

Viste le note pervenute in data 30 luglio 2007 prot. n. 8162, 8164 in data 2 ottobre 2007 prot. n. 9872, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, con le quali gli istituti convenzionati e gli esperti scientifici hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 31 ottobre 2007, di cui al resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

5205 Telecom Italia Spa - Milano:

«Preparazione e sviluppo della figura professionale di "Sistemista in telecomunicazioni"».

Rispetto a quanto decretato in data: 14 aprile 1999;

Fusione per incorporazione in Telecom Italia Spa della Telecom Italia Mobile Spa e del proseguimento delle attività in capo a Telecom Italia Spa.

2411 Telecom Italia Spa - Milano:

«Formazione di n. 24 tecnici sistemisti in telecomunicazioni».

Rispetto a quanto decretato in data: 23 ottobre 2000;

Fusione per incorporazione in Telecom Italia Spa della Telecom Italia Mobile Spa e del proseguimento delle attività in capo a Telecom Italia Spa.

8593 Telecom Italia Spa - Milano:

«Preparazione e sviluppo della figura professionale di sistemista per telecomunicazione».

Rispetto a quanto decretato in data: 20 giugno 2000;

Fusione per incorporazione in Telecom Italia Spa della Telecom Italia Mobile Spa e del proseguimento delle attività in capo a Telecom Italia Spa.

22544 Telecom Italia Spa - Milano:

«Preparazione e sviluppo della figura professionale di “Sistemista in telecomunicazioni”».

Rispetto a quanto decretato in data: 28 giugno 2001;

Fusione per incorporazione in Telecom Italia Spa della Telecom Italia Mobile Spa e del proseguimento delle attività in capo a Telecom Italia Spa.

4127/1 Telecom Italia Spa - Milano:

«Accesso a larga banda a servizi Internet di nuova generazione per la clientela di massa».

Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002;

Fusione per incorporazione in Telecom Italia Spa della Telecom Italia Mobile Spa e del proseguimento delle attività in capo a Telecom Italia Spa.

4286/1 Telecom Italia Spa - Milano:

«Rete e servizi Internet di nuova generazione».

Rispetto a quanto decretato in data: 16 ottobre 2002;

Fusione per incorporazione in Telecom Italia Spa della Telecom Italia Mobile Spa e del proseguimento delle attività in capo a Telecom Italia Spa.

5228 Telecom Italia Spa - Milano:

«Tecnici Sistemisti in telecomunicazioni».

Rispetto a quanto decretato in data: 17 luglio 2002;

Fusione per incorporazione in Telecom Italia Spa della Telecom Italia Mobile Spa e del proseguimento delle attività in capo a Telecom Italia Spa.

2812 Telecom Italia Spa - Milano:

«Preparazione e sviluppo della figura professionale di sistemista in telecomunicazioni».

Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002;

Fusione per incorporazione in Telecom Italia Spa della Telecom Italia Mobile Spa e del proseguimento delle attività in capo a Telecom Italia Spa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A01442

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale - Progetto per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli «Elettrodotti 380 KV S. Barbara - Tavarnuzze - Casellina ed opere connesse» (CUP G99E05000030007). (Deliberazione n. 73/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, denominato «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), e successive modiche e integrazioni, che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all’art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-

priazioni per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» tra cui specificatamente l'art. 179 relativo agli insediamenti produttivi ed alle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, nella parte in cui dispone che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero delle attività produttive;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'allegato 4, tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale, la «Linea 380 kV S. Barbara (Arezzo) - Tavarnuzze (Firenze) - Casellina (Firenze)»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il Documento di programmazione economica finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, e nel quale l'opera risulta ricompresa nella tabella B4, tra gli interventi da avviare entro il 2012, con un costo di 60 milioni di euro, da fronteggiare integralmente con risorse private;

Vista la nota 26 luglio 2007, n. 325, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria relativa al progetto degli «Elettrodotti 380 kV S. Barbara - Tavarnuzze - Casellina ed opere connesse», proponendo l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto, nonché l'approvazione del programma di riduzione delle interferenze;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al

Ministero delle infrastrutture (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nel «Protocollo d'intesa» sottoscritto tra la regione Toscana ed Enel S.p.A. il 28 febbraio 2000;

Considerato che, in linea con le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004, il GRTN S.p.A., con contratto stipulato in data 28 febbraio 2005 e diventato efficace il 1º novembre 2005, ha ceduto alla Terna S.p.A. il ramo d'azienda relativo alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e che la nuova società ha assunto la denominazione di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., venendo individuata, a seguito di tale trasformazione, quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, dell'intervento di cui al citato progetto;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento consiste in un riassetto generale della rete elettrica tra le città di Firenze ed Arezzo, con risoluzione di alcune criticità, riduzione delle perdite ed aumento della potenza trasmissibile, nonché con notevole miglioramento ambientale e paesaggistico delle aree interessate;

che più specificatamente è prevista la realizzazione delle seguenti opere:

41 Km circa di elettrodotti a 380 kV (di cui circa 3 Km in cavo);

6 Km circa di elettrodotti a 220 kV (di cui circa 0,4 Km in cavo e 1,1 di opere provvisorie);

10 Km circa di elettrodotti a 132 kV (di cui circa 7 Km in cavo);

una nuova stazione elettrica a Casellina con nuova sezione 380 kV, adiacente all'attuale 220/132 kV, che viene demolita, con previsione di due fabbricati di cui uno di 680 mq (2244 mc) e l'altro di 15,5 mq (42,5 mc);

varie stazioni di transizione cavo-aria e viceversa per permettere l'esecuzione dei tratti in cavo;

che saranno invece demolite le seguenti opere:

8 Km di elettrodotti a 380 kV;

100 Km di elettrodotti a 220 kV;

5 Km circa di elettrodotti a 132 kV;

che l'opera insiste sul territorio della regione Toscana interessando i comuni di Scandicci, Impruneta, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Cavriglia, Calenzano, San Casciano in Val di Pesa;

che l'intervento in esame, già compreso nel «Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale» relativo agli anni 2003-2005 e confermato nel «Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2007», approvato dal Ministero delle attività produttive in data 11 aprile 2007, rappresenta il completamento delle opere inserite nel citato Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Toscana e l'Enel S.p.A.;

che la Società Terna S.p.A. con nota 14 settembre 2005, n. TEAOTFI/P2005003492, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato dal decreto legislativo n. 189/2005 (ora art. 179 del decreto legislativo n. 163/2006) — ha inviato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al Ministero dello sviluppo economico copia del progetto per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere in esame;

che successivamente il progetto è stato inviato alle altre amministrazioni competenti a rilasciare i permessi ed autorizzazioni necessari per la realizzazione ed esercizio dell'opera, nonché ai gestori di opere interferenti;

che il soggetto aggiudicatore ha provveduto, in data 21 settembre 2005, a far pubblicare l'avviso di avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

che il Ministero istruttore ha indetto la prevista Conferenza di servizi, tenutasi in data 12 ottobre 2005, nel corso della quale è stata acquisita una serie di pareri di amministrazioni ed enti interessati;

che — a seguito di prescrizioni formulate dalla regione Toscana, con delibera di giunta 31 giugno 2006, n. 548, in relazione agli esiti di una riunione tecnica tenuta con provincia e comuni interessati — la Terna S.p.A., con nota 13 novembre 2006, n. TEAOTFI/P2006004260, ha trasmesso a tutti i soggetti interessati una relazione tecnica integrativa nella quale sono evidenziate alcune modifiche progettuali;

che, a seguito delle modifiche al tracciato di cui ai citati elaborati integrativi, la Terna S.p.A. ha provveduto a far ripubblicare l'avviso di avvio del procedimento in data 20 novembre 2006, procedendo al deposito di progetti e elaborati cartografici presso gli uffici regionali, e che, in relazione a tale comunicazione, sono pervenute alcune osservazioni, delle quali alcune superate dalla integrazione del 13 novembre 2006, mentre altre sono state ritenute non accoglibili dal Ministero istruttore;

che il Ministero delle attività produttive — Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie ha rilasciato il nulla osta di competenza, con nota 27 settembre 2005, n. NR.7.2/rif. 15115, confermando il proprio parere favorevole con nota 22 novembre 2006, n. NR.7.2/rif. 19362/06;

che, sotto il profilo della compatibilità ambientale le principali opere del progetto rientravano tra le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale nazionale — la cui procedura, attivata sin dal 15 maggio 2002, si era conclusa con la pronuncia di parere positivo con prescrizioni (decreto V.I.A. 11 ottobre 2004, n. DEC/DSA/2004/0876) e che, con nota 19 febbraio 2007, n. DSA-2007-0004968, la Commissione speciale VIA ha confermato detto parere positivo, dopo aver preso atto della citata progettazione integrativa del 13 novembre 2006, verificando i dati elettomagnetici e validando i dati forniti dall'istante;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, che del pari aveva espresso un primo parere favorevole sul progetto originale con nota 3 aprile 2006, n. BAP.S02/34.19.04/6483, lo ha poi confermato, con prescrizioni, con nota 7 marzo 2007, n. BAP.S02/34.19.04/4623, a seguito delle modifiche di cui alla citata relazione tecnica integrativa di variante, fornendo poi talune puntualizzazioni circa la portata di detto parere con nota 16 aprile 2007, n. BAP.S02/34.19.04/7374;

che la regione Toscana, con delibera di giunta 31 luglio 2006, n. 548, si è espressa positivamente sul progetto come sopra modificato ed integrato e che il Presidente della regione stessa, con nota 18 giugno 2007, n. ADD-GRT164886/120-9.5, ha confermato il parere favorevole alla «realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV S. Barbara - Tavarnuzze - Casellina ed alla sua localizzazione sul territorio, come indicato nel progetto presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica, anche ai fini dell'Intesa generale quadro con il Governo»;

che hanno rilasciato il nulla-osta anche i Ministeri delle politiche agricole e forestali e della salute, nonché formulato parere favorevole il Ministero delle comunicazioni e le Autorità militari;

che il Ministero delle infrastrutture ha indicato le prescrizioni e raccomandazioni cui subordinare l'approvazione del progetto esponendo — in apposito allegato alla relazione tecnica — le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione degli avvisi di avvio del procedimento;

che è stato predisposto dallo stesso Ministero il programma di risoluzione delle interferenze;

sotto l'aspetto attuativo

che, come esposto in premessa, il soggetto aggiudicatore è Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;

che l'intervento verrà realizzato per lotti e i tempi di realizzazione, al netto delle interruzioni imputabili a condizioni meteorologiche o a cause di forza maggiore, sono stimati in complessivi mesi quarantotto dalla data di pubblicazione della presente delibera;

che — ai sensi della delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), emanata in attuazione dell'art. 11 della legge n. 3/2003 — al progetto in argomento è stato assegnato il CUP G99E05000030007;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo originario dell'intervento era stimabile in 30 milioni di euro e che, a seguito delle modifiche introdotte sulla base degli accordi intervenuti con gli enti interessati, è da aggiornare a circa 90 milioni di euro, di cui circa 2,4 per attività di progettazione;

che l'elettrodotto in questione si configura come una infrastruttura privata strategica per l'approvvigionamento energetico e che i costi di realizzazione sono finanziati con mezzi autonomamente reperiti, sulla base della remunerazione mediante la tariffa elettrica sulla rete di trasporto dell'energia elettrica, come da normativa specifica di settore e da delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

che la regione Toscana si riserva di concorrere al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni formulate con la citata delibera 31 luglio 2006, n. 548, per 1.500.000 euro, insieme ai comuni di Impruneta e di Scandicci, secondo modalità e termini da definire con successivo accordo tra le parti e imputando l'eventuale relativo onere sulle risorse che saranno reperite, a decorrere dal 2008, nell'ambito dell'UPB di spesa n. 413;

Delibera:

1. *Approvazione progetto.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 del decreto legislativo n. 163/2006 e degli articoli 52-*bis* e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato il progetto per la realizzazione e l'esercizio degli «Elettrodotti 380 kV S. Barbara - Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse», con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, con carattere di inamovibilità relativamente agli elettrodotti.

Le connesse funzioni amministrative sono svolte ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 179 citato.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione Toscana sulla localizzazione dell'opera stessa.

L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato e consente la realizzazione e l'esercizio dell'infrastruttura e di tutte le attività previste nel progetto approvato.

1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte seconda del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3 È altresì approvato il programma della risoluzione delle interferenze, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, riportate nella terza parte del sopra citato allegato 1.

1.4 Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono riportati negli elaborati del progetto definitivo indicati nell'allegato 2 alla presente delibera, della quale forma anch'esso parte integrante.

1.5 L'approvazione di cui ai punti precedenti resta condizionata anche al formale inserimento dell'opera nell'Intesa generale quadro stipulata tra il Governo e la regione Toscana il 18 aprile 2003, inserimento per il quale la regione stessa ha rappresentato la propria disponibilità con la nota presidenziale 18 giugno 2007, meglio specificata nella «presa d'atto». Il Ministero delle infrastrutture provvederà a trasmettere, entro trenta giorni dalla stipula, copia dell'atto aggiuntivo alla citata Intesa alla segreteria di questo Comitato.

2. *Clausole finali.*

2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione della documentazione afferente il progetto approvato con la presente delibera.

2.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'esecuzione dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero e al Ministero dello sviluppo economico sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1 e da ottemperare in tale sede, salve restando le verifiche da effettuare, come indicato nell'allegato stesso, a cura della regione Toscana.

2.3 Il Ministero delle infrastrutture provvederà a svolgere, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa, dovrà essere stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura competente-UTG e la società Terna S.p.A., mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovrà inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvederà a comunicare alla citata prefettura.

2.5 Il CUP G99E05000030007, assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 154

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)
SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE
PROGETTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DEGLI «ELETTRODOTTI 380 KV S. BARBARA - TAVARNUZZE - CASELLINA ED OPERE CONNESSE» (CUP G99E05000030007)

PARTE I – PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI AMBIENTALI

In sede di redazione del progetto esecutivo

1 Verranno adottati, con particolare attenzione alla località di Colleramole, tutti gli accorgimenti e tutte le precauzioni atte a limitare il più possibile l'impatto dell'intervento sul territorio, con particolare riferimento alla salvaguardia e ripiantumazione delle essenze arboree e arbustive all'interno di aree boscate, alla viabilità di cantiere (dovrà essere evitata l'apertura di nuove strade, sopratutto all'interno delle aree boscate, ricorrendo eventualmente al trasporto di materiale con elicotteri), alla presenza di edifici sparsi ed insediamenti abitativi d'interesse storico e ambientale, alle zone di crinale. Verifica ottemperanza da svolgere a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

2 Dovrà essere presentato un piano degli interventi di demolizione e miglioramento ambientale di tutte le linee a 380 kV, 220 kV e 132 kV da effettuare e cadenzare a seguito dell'attivazione della nuova linea a 380 kV. Verifica ottemperanza da svolgere a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

3 A seguito delle demolizioni degli elettrodotti, i ripristini devono essere effettuati a regola d'arte ed in modo tale da consentire nuovamente il corretto uso del suolo, ricolmando le buche ottenute dallo sradicamento dei vecchi sostegni e rimboschendo le fasce di bosco eliminate con la demolizione delle vecchie linee mediante la posa a dimora di piantine delle specie più rappresentate nelle zone interessate. Verifica ottemperanza da svolgere a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

4 I re-impianto degli esemplari delle specie accantonate e di quelle da impiantare ex-novo, avvenga secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Andranno di seguito, inoltre, garantiti l'equilibrio tra alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Andranno impiegate specie idonee per interventi di ingegneria naturalistica (palificate vive, coperture diffuse fascinate, ecc.) ai fini del consolidamento di particolari punti di vulnerabilità; ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone (si faccia riferimento al manuale ANPA – Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente – e comitato per la lotta alla siccità e desertificazione di cui al DPCM

26.9.97, GU n°43 del 21.2.98 "Propagazione per Seme di Alberi ed Arbusti della Flora Mediterranea" - Roma 2001 e al capitolato per le opere di ingegneria naturalistica a cura del Ministero Ambiente). Verifica ottemperanza da svolgere a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

5 In relazione al posizionamento dei vertici compresi tra il n° 72 e il n° 78 dovrà essere verificata la stabilità geomorfologia dei versanti alla localizzazione dei sostegni e ove si renda necessario preventivamente alla costruzione dell'opera , dovranno essere realizzati interventi di consolidamento utilizzando le migliori tecniche di ingegneria geotecnica. Verifica ottemperanza da svolgere a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

6 Il proponente dovrà prevedere idonce soluzioni progettuali per le fondazioni di quei tralicci che saranno ubicati all'interno delle aree potenzialmente meno stabili, indicate nella cartografia dell'instabilità dei versanti e del dissesto idrogeologico, inclusa nello Studio di Impatto Ambientale. I sostegni dovranno essere collocati al di fuori delle aree A1 (fasce di larghezza di 10 m di assoluta protezione del corso d'acqua) di cui alle Delibere Consiglio Regionale 230/94 e 12/00 art. 75. Verifica ottemperanza da svolgere a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

7 Il proponente, in sede di progettazione esecutiva dovrà concordare con le Amministrazioni Comunali la colorazione dei sostegni in modo da armonizzarli con lo sfondo. Verifica ottemperanza da svolgere a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

8 Il soggetto Aggiudicatore dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a) Rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta regionale 518/2003, già emessa in sede di procedura statale di VIA nonché delle prescrizioni di cui ai punti 3,4,6 del Decreto di VIA DEC/DSA/2004/0876. Tali prescrizioni valgono anche per le infrastrutture di cui all'istanza in oggetto che a suo tempo non sono rientrate nella succitata procedura di VIA.

b) In relazione alle interferenze segnalate dall'Autorità di Bacino dovranno essere rispettate le norme del Piano di Bacino del fiume Arno.

c) Dovrà essere prodotta da Terna ai Comuni la rappresentazione cartografica delle fasce di rispetto ai sensi della L. 36/2001. I Comuni dovranno quindi individuare nei loro strumenti di pianificazione le misure atte ad impedire trasformazioni del territorio non coerenti con il mantenimento dei limiti ed obiettivi determinati ai sensi della legge 36/2001.

d) Prima della cantierizzazione delle opere di progetto esecutivo sia delle opere che dei ripristini dovrà essere presentato ai Comuni ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni elencate risultanti dalla delibera della Giunta Regionale e dalla conferenza di servizi, anche in relazione al punto 1) espresso dalle Commissioni Consiliari di Impruneta in data 29/12/2005. Il Progetto esecutivo dovrà essere inviato alle Province per gli aspetti di loro competenza inerenti i vincoli idrogeologici, idraulici e l'attraversamento delle strade provinciali. La

progettazione esecutiva dovrà essere esaustiva rispetto alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b).

e) Prima dell'entrata in esercizio dell'elettrodotto a 380 kV dovranno essere realizzati o, almeno, iniziati i lavori di realizzazione di tutte le opere a cura TERNA individuate dal protocollo 28 febbraio 2000; gli interventi di demolizione e ripristino previsti dovranno essere terminati entro 3 anni dall'attivazione della linea a 380 kV; dovrà essere adottata particolare celerità laddove incidono anche i lavori della terza corsia autostradale.

f) Nelle opere di cui al punto e) rientrano comunque gli interventi di riassetto indicati dalla nota datata 29/12/2005 del comune di Greve in Chianti.

g) La realizzazione dell'elettrodotto a 220 kV non dovrà in alcun modo pregiudicare l'attuazione delle migliori soluzioni di recupero ambientali dell'area mineraria di Santa Barbara e TERNA dovrà presentare eventuali varianti necessarie a tal scopo. Nel caso successivamente alla realizzazione dell'elettrodotto venga adottato un piano di recupero dell'area mineraria avente elementi di incongruità con tale elettrodotto, il piano dovrà contenere, come parte integrante, anche le modifiche da apportare alla linea a 220 kV necessarie per risolvere l'incongruità; in tal caso quindi le modifiche saranno a carico del concessionario minerario.

h) In relazione alle criticità create dalla vicinanza delle linee n. 414, 417, 465, con gli abitati di S.Barbara-S.Cipriano e dalla vicinanza della linea n. 447 con la S.P. Vacchereccia, come segnalato dalla delibera di giunta 31/12/05 del Comune di Cavriglia, Terna dovrà attuare, per la linea di sua proprietà, una soluzione concordata con il Comune; per le altre dovrà attivare una soluzione congiunta con Enel Distribuzione che trovi il consenso del Comune.

i) Come da punto 1) della posizione 29/12/05 delle Commissioni Consiliari di Impruneta, laddove l'interramento a Impruneta coincide con previsioni di opere stradali queste saranno recepite e inglobate nel medesimo progetto di interramento e realizzate contestualmente per la parte relativa alle opere in sotterraneo.

j) per il raccordo in doppia terna in entrata nella stazione elettrica di Casellina, abbassamento, rispetto al progetto, del cimino dei sostegni in modo da non superare l'altezza totale di 65 m, come da nota TERNA 17/02/2006;

k) per la linea 380 kV in uscita dalla stazione elettrica di Tavarnuzze verso Santa Barbara, interramento del tratto dalla stazione di Tavarnuzze, oltre il crinale del Poggio delle Rose, fino alla valle del "fosso di Riboia" dove ubicare la stazione di transizione, come da nota TERNA 17/07/2; il preciso percorso del cavo e della ubicazione della stazione di transizione sarà concordato fra l'istante e il Comune, all'interno del corridoio infrastrutturale individuato nella suddetta nota.

Verifica ottemperanza da svolgere a cura della Regione Toscana

9 Dovranno essere perfezionati gli atti di competenza del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Arezzo con riferimento agli attraversamenti dei corsi di acqua pubblica posti nel Comune di Cavriglia, secondo i contenuti della nota del Servizio

Difesa del Suolo, prot.n. PG 40640 del 30 settembre 2005, inviata direttamente a TERNA S.p.A. Verifica ottemperanza da svolgere a cura della Provincia di Arezzo.

10 Dovrà essere garantito il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale con riferimento ai ripristini dei cantieri che si dovranno installare per la realizzazione delle nuove linee e per lo smantellamento di quelle esistenti, ai ripristini conseguenti allo smantellamento delle linee esistenti, alla corretta gestione dei rifiuti che si producono in tali fasi; se, nel caso, dovranno essere dettate specifiche, precise, ulteriori, prescrizioni. Verifica ottemperanza da svolgere a cura della Provincia di Arezzo.

11 La realizzazione del nuovo elettrodotto che va ad interessare l'area mineraria dismessa non deve, in alcun modo, pregiudicare la migliore e più completa realizzazione del progetto di risistemazione dell'area mineraria stessa, attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale; in tal senso occorre che vengano disposte le opportune, adeguate, garanzie. Verifica ottemperanza da svolgere a cura della Provincia di Arezzo.

12 Devono essere date opportune prescrizioni a garanzia della completa realizzazione di tutti gli interventi previsti nella proposta progettuale, evitando che si realizzi la tratta di nuovo elettrodotto a 220 kV e non si completi il progetto anche con la realizzazione della nuova linea a 380 kV e la conseguente dismissione nel territorio del Comune di Cavriglia di importanti tratti esistenti a 220 kV. Verifica ottemperanza da svolgere a cura della Provincia di Arezzo.

13 Il Soggetto Aggiudicatore valuterà l'opportunità di prevedere misure di compensazione ambientale da concordare con il Comune di Cavriglia, secondo il combinato disposto degli artt 4 e 26, comma secondo, della L.R.T. n. 39/2005. Verifica ottemperanza da svolgere a cura della Provincia di Arezzo.

Nella fase di realizzazione delle opere

14 Qualora in fase di realizzazione della palificazione fosse necessario modificare il tracciato già approvato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali dovrà essere nuovamente consultato. Verifica ottemperanza da svolgere a cura dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

15 Vengano presi tutti gli accorgimenti e tutte le prescrizioni atte a limitare il più possibile l'impatto sul territorio, anche in fase di cantierizzazione, valutando inoltre l'opportunità di colorare i sostegni in modo tale da migliorare la loro mimetizzazione visiva. Verifica ottemperanza da svolgere a cura dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

16 Dove le opere di cantierizzazione vadano ad eliminare vegetazione arbustiva o arborea o interessino superfici prative incolte, non dovranno essere effettuati lavori nel periodo primaverile (marzo-giugno) ma preferibilmente nel periodo agosto ottobre. Per le linee da dismettere con particolare riferimento ai siti di importanza regionale n° 45 "Stagni della piana Fiorentina" (cod. IT5140011) e n° 88 "Monti del

Chianti" (cod. IT5180002), di cui alla Legge Regione n°56/2000 qualora i tralicci da rimuovere siano collocati in superfici prative incolte, i lavori dovranno essere effettuati al di fuori del periodo primaverile (marzo-giugno) e preferibilmente nel periodo agosto ottobre. A fine attività, sia nelle piazzole, sia nelle aree utilizzate per le operazioni di stendimento e tesatura dei conduttori, procedere alla pulitura ed al ripristino dei luoghi senza dispersione dei materiali di risulta come vernici, solventi, sfridi di conduttori e di elementi degli isolatori Verifica ottemperanza da svolgere a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

17 Il proponente, al fine di limitare il fenomeno della collisione dell'avifauna sui cavi aerei, dovrà provvedere, per quanto possibile alla posa in opera di sistemi di avvertimento visivo in aree di particolare interesse faunistico; nei tratti di linea lungo le rive di corsi e corpi d'acqua ed in corrispondenza di loro attraversamenti, in aree non urbane e nei tratti di crinale, oltre alla messa in opera dei citati posatoi, per evitare le collisioni con i conduttori dovranno essere installate spirali di plastica colorata, più voluminose nella porzione centrale. Le spirali dovranno essere intervallate a distanze variabili e dovranno essere alternate spirali bianche, più visibili nelle ore notturne, e spirali rosse, più visibili durante il giorno. Nei sostegni collocati in posizione dominante il posatoio dovrà essere sostituito da una sagoma in fibra di vetro raffigurante un falco pellegrino in picchiata; la sagoma deve essere fissata al pilone per mezzo di un'asta metallica sulla quale può ruotare secondo la direzione del vento; il sostegno deve essere di colore chiaro in maniera da confondersi con il cielo. Negli spazi aperti delle aree non urbanizzate e nei tratti in zona boschiva, dovrà essere messo in opera un posatoio artificiale di forma adeguata e di materiale isolante, alla sommità di ogni sostegno della nuova linea non già provvisto di adeguate mensole isolate. Verifica ottemperanza da svolgere a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

18 Il proponente dovrà avvisare tempestivamente le Soprintendenze della data di inizio dei lavori di escavazione per consentirgli di inviare tecnici a sorvegliare e di sospendere i lavori e avvertire immediatamente la Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio, qualora nel corso dei lavori venissero effettuati rinvenimenti fortuiti di interesse archeologico. La Verifica di ottemperanza da svolgere a cura della Soprintendenza Archeologica della Toscana.

19 Durante la realizzazione delle opere l'eliminazione della vegetazione ed i movimenti di terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile; dovrà essere assicurata la funzionalità delle opere idrauliche e la regimazione delle acque superficiali. I materiali di risulta del taglio della vegetazione dovranno essere tempestivamente allontanati per evitare il rischio dell'innesco o della propagazione di incendi; Verifica ottemperanza da svolgere a cura della Regione Toscana

20 Il proponente dovrà adottare tecniche per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri, quali: bagnatura delle piste di servizio non pavimentate in conglomerato cementizio o bituminoso; lavaggio degli autocarri in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento dei materiali; bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato dagli autocarri; bagnatura dei cumuli

di materiale nelle aree di cantiere; pulizia delle strade pubbliche utilizzate con la frequenza e le modalità che si renderanno necessarie a minimizzare il problema. Le bagnature non devono provocare fenomeni di inquinamento delle acque, dovuto a dispersione o dilavamento incontrollati. Verifica ottemperanza da svolgere a cura della Regione Toscana.

21 Il posizionamento dei sostegni dell'elettrodotto dovrà avvenire in modo da ridurre al massimo la necessità di effettuare interventi di taglio per l'apertura di piazzole e l'apertura di piste aggiuntive. Dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea di grandi dimensioni e non dovranno essere rivestite le piste, per consentire il rapido ripristino della copertura vegetale; Verifica di ottemperanza da svolgere a cura delle Amministrazioni provinciali interessate.

22 In considerazione della prevedibile ubicazione dei cantieri e dei relativi macchinari producenti rumore, il proponente l'opera, secondo quanto stabilito dalla Delibera Consiglio Regionale 77/2000, parte 3, dovrà valutare l'impatto acustico sui ricettori (case di civile abitazione) eventualmente interessati e, se necessario, preveder la messa in opera di opportuni interventi di mitigazione, ovvero attivare le procedure di richiesta di deroga di cui alla Delibera medesima. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 della L.R.T. 89/98, la relativa documentazione dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale. Verifica ottemperanza da svolgere a cura della Regione Toscana.

23 Nella realizzazione e nell'esercizio delle linee elettriche in esame, ai fini della tutela sanitaria della popolazione interessata, dovranno essere rispettate le disposizioni della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e del DPCM 8 luglio 2003 "limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti". Verifica ottemperanza da svolgere a cura del Ministero della Salute.

Nella fase di esercizio delle opere

24 Come stabilito dall'art. 9 del Regolamento Regionale 9/00 di attuazione della L.R. 51/99 "Disposizioni in materia di linee elettriche e di impianti elettrici", in fase di collaudo il proponente l'opera dovrà provvedere ad effettuare prove reali sui campi elettrico e magnetico al fine della verifica del rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità considerati. Il proponente, in accordo con il Dipartimento ARPAT territorialmente competente, dovrà predisporre un programma di monitoraggio delle linee in fase esercizio. In particolare il monitoraggio dovrà riguardare sia le correnti circolanti nei vari tratti, con l'acquisizione delle correnti per almeno due anni e con una risoluzione temporale minima di 4 campioni all'ora, sia l'attivazione di un numero adeguato di punti di monitoraggio in continuo dell'induzione magnetica. Il monitoraggio sarà effettuato a carico del proponente ed i relativi dati saranno tempestivamente trasmessi dal medesimo ai Comuni interessati ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente. La Verifica di ottemperanza da svolgere a cura dei Comuni interessati e dell'ASL territorialmente competente.

25 Relativamente al taglio dei boschi che ricadono nel territorio della Provincia di Firenze, per il mantenimento in efficienza e sicurezza dell'area di pertinenza degli elettrodotti si prescrive quanto segue:

- l'area di pertinenza è considerata la fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumenta di 12 metri per lato, per le linee superiori a 150 kV, ed 8 metri per lato per le linee inferiori a 150 kV ;
- è consentito il taglio del bosco ceduo che abbia raggiunto l'eta del turno minimo (art. 21 Reg for 48/R) senza l'obbligo del rilascio di matricine;
- è consentito il taglio di tutte le piante e polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza che possono ricadere sui conduttori;
- il taglio di manutenzione può essere attuato durante tutto l'anno.

La Verifica di ottemperanza da svolgere a cura della Provincia di Firenze

PRESCRIZIONI TECNICHE

In sede di redazione del progetto esecutivo

26 Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità alle norme tecniche di settore, in particolare a quanto riportato al Decreto Ministero Lavori Pubblici 21.3.1988 n° 449 e successive modifiche ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel voto n° 457/98 in data 17.12.1998, nonché in osservanza delle disposizioni di cui al DPCM 08.07.2003 e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

27 La relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte dovrà contenere, tra l'altro, i seguenti dati progettuali degli impianti in esame:

- tempo di eliminazione del guasto;
- valori delle correnti di guasto e relative corografie con l'ubicazione di tutti i punti di guasto simulati;
- valori della resistività del terreno lungo il tracciato;
- valore della resistenza chilometrica della relativa fune di guardia.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dal Ministero delle Comunicazioni.

PARTE II – RACCOMANDAZIONI

28 Si raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti e tutte le precauzioni atte a limitare il più possibile l'impatto sul territorio anche in fase di cantierizzazione.

29 I comuni territorialmente competenti non consentano nei loro atti pianificatori o autorizzativi trasformazioni edilizie finalizzate alla realizzazione di fabbricati ad uso civile nelle "fasce di rispetto" per la determinazione delle quali, nell'attesa che l'APAT, ai sensi dell'art. 76 comma 2 del DPCM 8 7 2003 definisca la metodologia di calcolo, occorrerà fare riferimento all'"*obiettivo di qualità*" di cui al sopraccitato art. 4, per quanto riguarda il valore di induzione magnetica ed "*alla portata di corrente in servizio normale dell'elettrodotto, così come definito dalla norma CEI 11-60*".

PARTE III – PROGRAMMA INTERFERENZE

30 La TERNA dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze con le opere esistenti, ai seguenti enti:

- Autorità di Bacino del fiume Arno
- Ministero delle Comunicazioni D.G.S.C.E.R. Ufficio IV
- Regione Toscana
- Amministrazione Provinciale di Firenze
- Amministrazione Provinciale di Arezzo
- Amministrazioni Comunali Scandicci, Impruneta, Greve in Chianti, Figline Valdarno, Cavriglia
- RFI – Direzione Manutenzione – Direzione Compartimentale Infrastrutture Firenze
- Snam Rete Gas
- Autostrade per l'Italia
- ANAS S.p.A.
- ENAC
- ENAV
- Telecom Italia

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

31 Con riferimento alle interferenze aeree con la SP 14, di competenza della Provincia di Arezzo:

- qualora, a seguito dei lavori oggetto della presente atto, si rendesse necessario alterare la situazione di fatto del terreno, il richiedente dovrà collocare a sue cure e spese, ma in accordo con i tecnici della Provincia, i termini di confine per la conservazione della proprietà provinciale;
- e' vietato l'abbattimento di piante che formano l'alberato stradale, salvo diversa prescrizione nelle norme particolari;
- nel caso che, durante l'esecuzione dei lavori, si rendesse necessario occupare temporaneamente una porzione di suolo provinciale, dovrà essere posta la opportuna segnaletica prevista dal Codice della Strada e attivata la richiesta per il pagamento della relativa tassa di occupazione temporanea;

- non appena scaduto il termine di occupazione, compreso anche il caso precedente, il suolo provinciale dovrà essere reso libero e ripristinato in ogni sua parte a cura e spese del richiedente;
- gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto;
- le opere sopraelevate longitudinali devono essere realizzate nelle fasce di pertinenza e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada come sopra determinata. A tale nonna si può derogare quando situazioni locali eccezionali non consentano la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché siano rispettate le distanze e i franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare, in ogni caso al di fuori della carreggiata;
- l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata;
- durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, compreso il personale addetto ai lavori ed esposto al traffico dei veicoli, secondo le normative previste, per i cantieri stradali dal Codice della Strada;
- la ditta concessionaria e i suoi aventi causa, sono tenuti alla regolare e costante manutenzione delle opere previste nella presente autorizzazione e ad eseguire a propria cura e spese tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile della Provincia, si rendessero necessari, in qualsiasi tempo, nell'interesse della strada e del pubblico transito, compreso lo spostamento del passo a seguito di eventuale allargamento o rettifica della strada. Il trasferimento della titolarità dell'accesso per vendita del terreno dovrà essere tempestivamente comunicato alla Provincia di Arezzo, pena la revoca della concessione stessa;
- la concessione ha durata di anni 29 a decorrere dalla data di protocollo del presente atto e può essere rinnovata previa domanda da parte della ditta interessata;
- i sostegni dovranno essere posizionati ad una distanza dalla SP non inferiore alla loro altezza;
- l'altezza minima dei conduttori dovrà essere non inferiore a ml. 10,00 come previsto dal progetto.
- la data di inizio, il nominativo della Ditta esecutrice ed il Responsabile dei lavori dovranno essere comunicati almeno 7 giorni prima dell'inizio

dei lavori. Successivamente dovrà essere comunicata la data di fine lavori;

- dieci giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesta alla provincia di Arezzo l'eventuale ordinanza per l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico;
- con riferimento agli attraversamenti provvisori, dovranno essere preventivamente concordati con la Provincia di Arezzo le modalità ed i tempi di demolizione.

32 Con riferimento alla demolizione della linea esistente e realizzazione della nuova linea con attraversamento della sede stradale lungo le S.R. 2 e 222, e lungo le S.P. 4, 16, 70, 98, 119, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici allegati alla nota prot. 134593 della Provincia di Firenze inviata al Soggetto Aggiudicatore.

33 Con riferimento alle interferenze con le opere Snam Rete Gas, i tralicci e sostegni siano posti al di fuori della servitù dei metanodotti interessati e in caso di linea interrata siano rispettate le distanze tra cavo (libero) e metanodotto di almeno 50 cm di interferenza e in caso di cavidotto 10 metri per parte devono essere posti in opera due pozzetti riempiti di sabbia oppure che la distanza tra metanodotto e cavidotto sia almeno di 1,50 ml tra le superfici affacciate. Tutto ciò dovrà essere determinato mediante picchettamento congiunto da effettuarsi a cura di Snam Rete Gas e TERNA previo accordo con le unità territoriali competenti.

ALLEGATO 2

PROGETTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'UTILIZZO DEGLI ELETTRODOTTI 380 KV S. BARBARA - TAVARNUZZE - CASELLINA ED OPERE CONNESSE

ELENCO PLANIMETRIE CATASTALI CON INDICATE LE AREE DA ESPROPRIARE A CURA DEL SOGGETTO AGGIUDICATORE

DE21BDR00817
DE21BDR00820
DE21BDR00823
DE21BDR00826
DE21BDR00829
DE21BDR00832
DE21BDR00835
DE21BDR00838
DE21BDR00841
DE21BDR00844
DE21BDR00847
DE21BDR00850
DE21BDR00853
DE21BDR00856
DE21BDR00859
DE21337A1BDX10635
DG21325C1BDX10611
DE21325C1BDX10626
DG21342C1BDX10590
DG23465B1CDX10636
DE23447C1BDX10616
DV23403B1CDX10617

ALLEGATO 3

PROGETTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'UTILIZZO DEGLI ELETTRODOTTI 380 KV S. BARBARA - TAVARNUZZE - CASELLINA ED OPERE CONNESSE

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura e Terna S.p.A.

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

- necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, della Terna S.p.A., la quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;
- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che la Terna S.p.A. provveda a definire con la Prefettura le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive, previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, dei dati relativi alle imprese comunque coinvolte nei lavori ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;
- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

08A01440

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007.

Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse. (Deliberazione n. 111/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191, come modificato dal regolamento CEE 20 giugno 1991, n. 1893, in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Visto il regolamento CEE 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi dei trasporti marittimi all'interno degli Stati membri;

Vista la legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modifiche e integrazioni, concernente la ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, e in particolare l'art. 8;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale, e in particolare gli articoli 1 e 8;

Vista la legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'ammodernamento privato;

Visto il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 343, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche e armatoriali, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha istituito — tra l'altro — il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, visti, in particolare:

il comma 998, che prevede la liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo ed autorizza la spesa per la stipula di nuove convenzioni per i collegamenti marittimi essenziali;

il comma 999, che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica la definizione dei criteri sulla base dei quali stipulare le convenzioni tra le società esercenti i servizi sopra indicati ed il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo che le convenzioni medesime determinino le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo altresì meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante i principi sull'erogazione dei servizi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), che ha istituito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Vista la propria delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

Vista la nota 20 settembre 2007, n. 14808, con la quale il Ministero dei trasporti ha trasmesso il documento riguardante i «Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di interesse pubblico»;

Visto il parere del NARS che, nella seduta del 10 ottobre 2007, si è espresso favorevolmente in merito alla predetta proposta del Ministero dei trasporti formulando, al riguardo, alcune osservazioni e proposte di integrazioni;

Vista la successiva nota 26 ottobre 2007, n. 17157, con la quale il Ministero dei trasporti, nel recepire le osservazioni del NARS, ha trasmesso una versione aggiornata del documento riguardante i «Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di interesse pubblico»;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti;

Delibera:

È approvato il documento tecnico allegato «Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse», composto di n. 6 pagine, che forma parte integrante della presente delibera.

Raccomanda

al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definire nei futuri atti convenzionali l'intervallo temporale per l'applicabilità, alla tariffa massima, della componente determinata per l'andamento dei costi di carburante.

Roma, 9 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 155

ALLEGATO

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO E DELLE DINAMICHE TARIFFARIE NEL SETTORE DEI SERVIZI DI CABOTAGGIO MARITTIMO DI PUBBLICO INTERESSE

1. PREMESSA

I presenti criteri sono emanati ai fini della privatizzazione delle società pubbliche esercenti i collegamenti marittimi in regime di servizio pubblico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 1, lett. e) del decreto legislativo n. 430 del 1997, nell'ambito delle attribuzioni del CIPE in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

2. DEFINIZIONI

2.1. Le definizioni di seguito elencate valgono esclusivamente ai fini del presente documento.

2.2. **Capitale investito regolatorio**: il capitale rilevante ai fini delle determinazioni tariffarie.

2.3. **Contabilità analitica**: un sistema di contabilità in grado di fornire, con riferimento a ciascuno dei collegamenti di servizio pubblico esercitati, la rendicontazione analitica di costi e ricavi di competenza, la riconciliazione coi dati della contabilità civilistica, nonché la rilevazione di grandezze economiche funzionali per le determinazioni tariffarie.

2.4. **Costi ammessi**: i costi che, rispondendo a criteri di rilevanza ai fini regolatori, pertinenza all'oggetto delle Convenzioni ed economicità, sono ammessi ai fini delle determinazioni tariffarie e di rimborso degli oneri di servizi pubblico.

2.5. **Convenzioni**: le convenzioni per l'esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori o minori stipulate ai sensi dell'art. 1, cc. 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.6. **Crediti verso i clienti**: i crediti contabilizzabili alla voce C-II.1 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c., ovvero contabilizzabili alla voce C-II.5 del medesimo articolo, se vantati nei confronti di agenzie ed uffici viaggi.

2.7. **Debiti verso i fornitori**: i debiti contabilizzabili alla voce D.7 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c..

2.8. **Esercenti**: le persone giuridiche titolari delle convenzioni per l'esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori o minori stipulate ai sensi dell'art. 1, cc. 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.9. **Parametro X**: un tasso annuo reale di adeguamento delle tariffe massime, predeterminato nelle convenzioni e costante nel corso del periodo regolatorio, anche in misura differenziata per i diversi collegamenti/ servizi-

2.10. **Periodo regolatorio**: il periodo, di durata non inferiore ad anni tre e non superiore ad anni cinque, che intercorre tra due revisioni successive dei presupposti economici sottostanti ai parametri tariffari ed entro il quale risultano predeterminati i vincoli tariffari e il rimborso per il servizio pubblico.

3. PERIMETRO DEL SERVIZIO PUBBLICO

3.1. Le Convenzioni sono stipulate, conformemente ai principi comunitari in materia, al fine di garantire la continuità territoriale tra le isole e la regione peninsulare dello Stato, per assicurare servizi regolari su rotte poco servite considerate vitali per lo sviluppo economico delle regioni interessate, nonché per assicurare collegamenti volti a ridurre il carico veicolare pesante lungo le arterie saturate della regione peninsulare dello Stato.

4. CONTENUTO MINIMO DELLE CONVENZIONI

4.1. Le Convenzioni devono tra le altre cose:

a) indicare la durata del contratto;

b) definire le caratteristiche tecniche e i livelli qualitativi minimi ammissibili per la fornitura del servizio oggetto della convenzione, rientrando in tale categoria anche la specificazione delle condizioni di accessibilità del servizio che devono essere obbligatoriamente messe a disposizione dell'utenza;

c) definire le procedure e i tempi di liquidazione degli oneri di servizio pubblico;

d) definire il sistema di penali di cui al successivo punto 5.9;

e) esplicitare in modo dettagliato le modalità e le procedure di adeguamento tariffario, anche con riferimento alla definizione dei relativi parametri;

f) esplicitare in modo dettagliato le modalità e le procedure di aggiornamento dei parametri economici al termine del periodo regolatorio;

g) definire le procedure e i criteri per l'eventuale subentro al termine della Convenzione o in caso di inadempimento degli obblighi convenzionali.

5. CONTABILITA' ANALITICA

5.1. Gli esercenti di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità analitica. Formano separato oggetto di detta contabilità i centri di costo e di ricavo relativi a ciascuno dei collegamenti oggetto delle convenzioni. Attraverso la riclassificazione delle partite contabili, è dimostrata la piena e trasparente riconciliazione con il bilancio civilistico, in particolare evidenziando le partite allocate alle attività svolte non in regime di servizio pubblico.

5.2. Gli schemi della contabilità analitica e i criteri di allocazione dei costi generali sono allegati alle Convenzioni e non possono essere unilateralmente modificati.

5.3. Il sistema di rilevazione delle grandezze economiche funzionali per le determinazioni tariffarie fa riferimento ai fondamentali economici delle attività considerate, indipendentemente dal trattamento contabile o alla forma organizzativa o societaria con cui sono svolte.

5.4. Per assicurare la neutralità della regolamentazione rispetto alla libera organizzazione d'impresa, o per evitare possibili distorsioni tramite la costituzione in cascata di società soggette ad un comune controllo le transazioni relative a servizi svolti indirettamente da imprese controllate, controllanti o soggette a comune controllo, rispetto all'esercente, applicando a tal fine la nozione di controllo come definita dall'art. 2359 del Codice civile e dai Principi contabili internazionali, sono trattate con una delle seguenti procedure:

a) predisposizione di una contabilità analitica depurata, mediante l'utilizzo delle usuali metodologie di elaborazione dei bilanci consolidati, dalle partite interne al perimetro delle società di cui sopra;

b) imputazione ai fini tariffari dei costi sostenuti dagli esercenti e dei proventi conseguiti nei confronti delle società appartenenti al perimetro, a valori contabili comunque non superiori - per i costi - o inferiori - per i proventi - a quelli di mercato.

5.5. La contabilità analitica di ciascun esercente è certificata da società di revisione contabile, la quale attesta:

a) la conformità dell'effettiva imputazione dei costi ai criteri stabiliti;

b) la corrispondenza e la riconciliazione della contabilità analitica al bilancio civilistico.

5.6. Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio relativo a ciascun esercizio, gli esercenti trasmettono ai Ministeri dei trasporti e dell'economia e delle finanze le risultanze della contabilità analitica, unitamente a copia dei documenti di certificazione.

5.7. I Ministeri dei trasporti e dell'economia e delle finanze effettuano verifiche per accertare la correttezza delle imputazioni relative ai servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio. Gli esercenti forniscono ogni elemento richiesto. Non costituisce giustificato motivo per l'opposizione alla richiesta di acquisizione di informazioni la presenza di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o da prescrizioni interne, o l'esigenza di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative.

5.8. Ove siano riscontrate irregolarità o manchino le prescritte certificazioni, i Ministeri dei trasporti o dell'economia e delle finanze chiedono agli esercenti chiarimenti e integrazioni e, in caso di conferma delle irregolarità o di perdurante indisponibilità delle certificazioni, adottano i provvedimenti sanzionatori che sono all'uopo perentoriamente previsti nelle convenzioni.

5.9. Le Convenzioni prevedono un sistema di penali improntato al principio della deterrenza relativo agli obblighi di trasparenza informativa assunti dagli Esercenti. Il medesimo principio è adottato per gli obblighi di esercizio.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI COSTI SOSTENUTI E REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

6.1. Sono ammessi ai fini delle determinazioni tariffarie e di rimborso degli oneri di servizi pubblico solo costi che rispondono a criteri di rilevanza ai fini regolatori, pertinenza all'oggetto delle Convenzioni ed economicità.

Costi operativi

6.2. Per la voce costi operativi, sono rilevanti e pertinenti ai fini della determinazioni tariffarie e di rimborso degli oneri di servizio pubblico i costi contabilizzabili alle voci di cui all'art. 2425 c.c., lettera B, con esclusione di quelle indicate ai numeri 10, 12, 13:

a) direttamente imputabili alle attività oggetto di servizio pubblico (es. personale direttamente impiegato nelle attività e nei servizi, materiali direttamente impiegati, manutenzione ordinaria);

b) indirettamente imputabili alle attività oggetto di servizio pubblico, quali quota di pertinenza delle spese generali, comunque allocate quanto più analiticamente possibile alle attività cui si riferiscono, secondo criteri oggettivi e resi trasparenti in apposita relazione.

6.3. Sono rilevanti ai fini dei costi operativi anche gli utilizzi dei fondi di cui all'art. 2424 c.c., voce B.3, se pertinenti alle attività oggetto di servizio pubblico.

Costi di rimborso e remunerazione del capitale investito

6.4. Per la voce costi di investimento, sono ammissibili ai fini della determinazioni tariffarie e di rimborso degli oneri di servizio pubblico:

a) i costi di rimborso del capitale investito regolatorio nelle attività oggetto del servizio pubblico, secondo le relative quote di ammortamento;

b) una congrua remunerazione di tale capitale, determinata moltiplicando il capitale investito netto regolatorio per il tasso riconosciuto di remunerazione del capitale di cui al successivo paragrafo 7.

6.5. Sono rilevanti e pertinenti per la determinazione del capitale investito regolatorio, i cespiti contabilizzabili alle voci B-I, sottovoci 2, 3 e 6, alle voci B-II, nonché alla voce C-I dell'art. 2424 c.c.:

a) direttamente imputabili alle attività oggetto di servizio pubblico;

b) indirettamente imputabili alle attività oggetto di servizio pubblico, quali quota di pertinenza di cespiti a carattere generale (es. sede aziendale), comunque allocati quanto più analiticamente possibile alle attività cui si riferiscono, secondo criteri oggettivi e resi trasparenti in apposita relazione.

6.6. I cespiti di cui al punto precedente sono ammissibili al netto dei contributi pubblici ricevuti.

6.7. Sono altresì ammissibili per la determinazione del capitale investito netto regolatorio, i crediti verso clienti, nel limite massimo del 25% del totale dei costi ammessi, al netto dei debiti verso fornitori.

6.8. Tenuto conto che la vita economico-tecnica delle navi può essere significativamente superiore alla durata delle convenzioni, sono ammissibili voci o clausole a copertura del rischio di fungibilità di tali cespiti alla scadenza delle convenzioni.

7. TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

7.1. Il tasso nominale riconosciuto di remunerazione del capitale investito, determinato secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale, al lordo delle imposte, è posto pari a:

$$r = (1-g)\cdot\frac{k_e}{1-T_e} + g\cdot\frac{k_d\cdot(1-T_{rs})}{1-T_e}$$

dove

- k_e è costo ammesso del capitale di rischio;
- k_d è il costo ammesso del capitale di debito;
- g è il tasso di leva finanziaria standard per il settore;
- T_{rs} è l'aliquota d'imposta sui redditi delle società;
- T_e è l'aliquota fiscale equivalente sui redditi del gestore, che tiene conto delle diverse basi imponibili dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7.2. Il costo ammesso del capitale di debito è definito dalla somma del tasso di rendimento di attività prive di rischio e dal premio al debito.

7.3. Il tasso di rendimento di attività prive di rischio è pari alla media dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark riferibili agli ultimi 12 mesi per i quali sono disponibili rilevazioni alla stipula della convenzione.

7.4. Il premio al debito è determinato in ragione dei valori di mercato rilevabili in base ad analisi a carattere settoriale.

7.5. Il costo ammesso del capitale di rischio è calcolato sommando al tasso di rendimento di attività prive di rischio un premio riconosciuto al capitale di rischio moltiplicato per un coefficiente beta, che riflette il rischio non diversificabile che caratterizza l'attività svolta dall'esercente.

7.6. Il coefficiente beta, ove applicabile, è stimato in ragione della correlazione tra il rendimento atteso del mercato azionario e il rendimento atteso del capitale di rischio per un insieme di società con rischio confrontabile, utilizzando la struttura di finanziamento standard adottata. In difetto, il coefficiente beta è stimato utilizzando il coefficiente medio di mercato.

7.7. Il premio riconosciuto al capitale di rischio è pari al 4%. Nel caso di servizio offerto non in regime di esclusiva, il maggior rischio sopportato dall'esercente è remunerato tramite una componente aggiuntiva del 2,5%.

8. FORMULA TARIFFARIA

8.1. La tariffa massima applicabile per ciascun servizio oggetto del servizio pubblico, al netto di imposte o diritti portuali, si adegua annualmente sulla base di una formula *price-cap* del tipo:

$$\Delta T = \Delta P - X$$

dove:

- ΔT è la variazione percentuale annuale della tariffa massima;
- ΔP è il tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;
- X è un tasso annuo reale di adeguamento delle tariffe massime, predeterminato nelle convenzioni e costante nel corso del periodo regolatorio, anche in misura differenziata per i diversi collegamenti/ servizi.

8.2. Alla tariffa massima di cui al comma precedente può essere applicato un'ulteriore fattore che tenga conto dell'andamento dei costi del carburante, con riferimento a quotazioni standard pubblicamente rilevabili.

8.3. Le Convenzioni possono prevedere ulteriori componenti in aggiunta o riduzione alla tariffa massima in ragione del livello di raggiungimento di obiettivi di qualità del servizio, quantitativamente misurabili e predeterminati nella Convenzioni stesse.

9. ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

9.1. Il livello del rimborso degli oneri di servizio pubblico è predeterminato nelle convenzioni per un intero periodo regolatorio, comunque in misura non superiore alle risorse allo scopo stanziate in bilancio all'atto delle stipula delle convenzioni.

9.2. Non sono ammesse nelle convenzioni clausole di adeguamento automatico del rimborso per gli oneri di servizio pubblico.

9.3. Il combinato disposto del perimetro dei servizi offerti, dei vincoli tariffari previsti ai sensi del paragrafo 6 e del livello degli oneri di servizio pubblico di cui al punto precedente è tale da

consentire all'esercente, in via previsionale, la copertura dei costi ammessi ai sensi del precedente paragrafo 6. In particolare all'atto della stipula delle convenzione, e alla revisione relativa alla fine di ciascun periodo regolatorio, è verificata, per il successivo periodo regolatorio, la seguente formula:

$$VA(RSP) + VA(AI(X)) = VA(CA)$$

dove:

- $VA(RSP)$ è il valore attualizzato dei rimborsi per gli oneri di servizi pubblico previsti nelle convenzioni;
- $VA(AI(X))$ è il valore attualizzato degli altri introiti previsti (ricavi tariffari e diversi) nel corso del periodo regolatorio sui collegamenti oggetto delle convenzioni;
- $VA(CA)$ è il valore attualizzato dei costi operativi e di rimborso e remunerazione del capitale investito ammessi nel periodo regolatorio.

9.4. Ove all'atto della stipula delle convenzione o alla revisione relativa alla fine di ciascun periodo regolatorio il livello delle risorse allo scopo stanziate in bilancio non consenta la verifica della formula di cui al punto precedente, dovrà provvedersi riducendo il perimetro delle attività sovvenzionate, rivedendo gli assetti nautici o modificando i vincoli tariffari di cui al paragrafo 8.

9.5. Ai fini delle determinazioni di cui al punto 9.3:

a) i valori attualizzati sono determinati utilizzando il tasso nominale di remunerazione del capitale di cui al punto 7.1;

b) i costi operativi ammessi nel corso del periodo di regolamentazione sono determinati, in relazione a ciascun anno, utilizzando il tasso di inflazione programmata;

c) i costi di rimborso e remunerazione del capitale investito possono essere determinati a costi storici ovvero correnti. Nel primo caso la remunerazione del capitale è calcolata utilizzando il tasso di remunerazione nominale di cui al punto 7.1. Nel secondo caso la remunerazione del capitale è calcolata utilizzando un tasso di remunerazione reale, in ragione dell'inflazione programmata nel corso del periodo di regolamentazione.

9.6. Le convenzioni possono prevedere clausole di salvaguardia e rinegoziazione, a favore di entrambe le parti, in caso di significativo e predeterminato scostamento del contesto economico rispetto a quello previsto in sede di stipula.

08A01441

AGENZIA DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE 19 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 504 del 14 febbraio 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nei giorni 22 e 23 gennaio 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla migrazione in ambiente web degli applicativi gestionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente con nota prot. n. 352 del 15 febbraio 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nei giorni 22 e 23 gennaio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 febbraio 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A01506

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un Vice Consolato Onorario in Chinandega, di un Vice Consolato Onorario in Leon e di un Vice Consolato Onorario in Granada (Nicaragua).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Chinandega (Nicaragua) un Vice Consolato Onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Managua, con la seguente circoscrizione territoriale: la città medesima ed i «Municipios» di Cinco Pinos, Corinto, Chichigalpa, El Guasaule, El Realejo, El Vijo, Posoltega, San Pedro del Norte, Santo Tomas del Norte, Somotillo e Villa Nueva.

Art. 2.

È istituito in Leon (Nicaragua) un Vice Consolato Onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Managua, con la seguente circoscrizione territoriale: la città medesima ed i «Municipios» di Achuapa, El Jicaral, El Sauce, La Paz Centro, Larreynaga, Malpaisillo, Nagarote, Poneloya, Puerto Sandino, Quezalguaque, Santa Rosa del Poon e Telica.

Art. 3.

È istituito in Granada (Nicaragua) un Vice Consolato Onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Managua, con la seguente circoscrizione territoriale: la città medesima ed i «Municipios» di Diaria, Diriomo, Malacatoya e Nandaime.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A01495

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4674
Yen	157,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,224
Corona danese	7,4544
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74780
Fiorino ungherese	263,59
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	3,5900
Nuovo leu romeno	3,6445
Corona svedese	9,3140
Corona slovacca	33,019
Franco svizzero	1,6022
Corona islandese	98,23
Corona norvegese	7,9255
Kuna croata	7,2575
Rublo russo	36,0742
Nuova lira turca	1,7603
Dollaro australiano	1,6189
Real brasiliano	2,5757
Dollaro canadese	1,4635
Yuan cinese	10,5396
Dollaro di Hong Kong	11,4454
Rupia indonesiana	13456,06
Won sudcoreano	1386,77
Peso messicano	15,7900
Ringgit malese	4,7272
Dollaro neozelandese	1,8602
Peso filippino	59,723
Dollaro di Singapore	2,0734
Baht tailandese	46,663
Rand sudafricano	11,2647

Cambi del giorno 18 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4636
Yen	158,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,234
Corona danese	7,4555
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,75030
Fiorino ungherese	263,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Zloty polacco	3,5777
Nuovo leu romeno	3,6420
Corona svedese	9,3001
Corona slovacca	32,900
Franco svizzero	1,6129
Corona islandese	98,07
Corona norvegese	7,9150
Kuna croata	7,2836
Rublo russo	36,0080
Nuova lira turca	1,7494
Dollaro australiano	1,6040
Real brasiliano	2,5508
Dollaro canadese	1,4732
Yuan cinese	10,4827
Dollaro di Hong Kong	11,4179
Rupia indonesiana	13408,04
Won sudcoreano	1383,03
Peso messicano	15,7249
Ringgit malese	4,7139
Dollaro neozelandese	1,8432
Peso filippino	59,451
Dollaro di Singapore	2,0668
Baht tailandese	46,400
Rand sudafricano	11,2024

Cambi del giorno 19 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4742
Yen	158,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,319
Corona danese	7,4548
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,75550
Fiorino ungherese	263,57
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Zloty polacco	3,5682
Nuovo leu romeno	3,6353
Corona svedese	9,3164
Corona slovacca	33,051
Franco svizzero	1,6123
Corona islandese	98,42
Corona norvegese	7,8605
Kuna croata	7,2815
Rublo russo	36,1580

Nuova lira turca	1,7565
Dollaro australiano	1,5984
Real brasiliano	2,5480
Dollaro canadese	1,4836
Yuan cinese	10,5523
Dollaro di Hong Kong	11,5000
Rupia indonesiana	13518,41
Won sudcoreano	1392,31
Peso messicano	15,8287
Ringgit malese	4,7513
Dollaro neozelandese	1,8410
Peso filippino	59,853
Dollaro di Singapore	2,0829
Baht tailandese	46,658
Rand sudafricano	11,2474

Cambi del giorno 20 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4656
Yen	158,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,290
Corona danese	7,4536
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,75440
Fiorino ungherese	265,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Zloty polacco	3,5835
Nuovo leu romeno	3,6556
Corona svedese	9,3196
Corona slovacca	33,177
Franco svizzero	1,6116
Corona islandese	98,81
Corona norvegese	7,8770
Kuna croata	7,2840
Rublo russo	36,0520
Nuova lira turca	1,7780
Dollaro australiano	1,6031
Real brasiliano	2,5523
Dollaro canadese	1,4899
Yuan cinese	10,4697
Dollaro di Hong Kong	11,4340
Rupia indonesiana	13468,86
Won sudcoreano	1386,90
Peso messicano	15,8063
Ringgit malese	4,7258
Dollaro neozelandese	1,8449
Peso filippino	59,723
Dollaro di Singapore	2,0709
Baht tailandese	46,313
Rand sudafricano	11,5410

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A01411 - 08A01410 - 08A01409 - 08A01408

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato di rettifica relativo al decreto 31 gennaio 2006, recante: «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».

Nel decreto interministeriale citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 147 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 137 del 15 giugno 2006, nell'allegato 1 concernente la Scuola di specializzazione in «Beni archeologici» alla pagina 11 sono apportate le seguenti correzioni:

nel secondo capoverso relativo al *curriculum* di Archeologia classica dove è scritto «L-ANT/09 Topografia aulica» leggasi «L-ANT/09 Topografia antica» e dove è scritto «L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica» leggasi «L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica»;

nel terzo capoverso relativo al *curriculum* di Archeologia tardo antica dove è scritto «L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica» leggasi «L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica».

08A01355

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca della Tuscia Credito Cooperativo - Società cooperativa», in Montalto di Castro.

Si comunica che in data 31 gennaio 2008 l'amministrazione straordinaria della «Banca della Tuscia Credito Cooperativo - Società cooperativa», con sede nel comune di Montalto di Castro (Viterbo), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 agosto 2006, ha avuto termine a seguito della ricostituzione da parte dell'assemblea dei soci dei nuovi organi aziendali e della restituzione della Banca alla gestione ordinaria.

08A01507

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che, con determinazione n. 23/3 di data 7 febbraio 2008 assunta dal dirigente dell'Area 3 Anagrafe economica della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, avendo cessato la propria attività:

La clinica dell'orologio di Moriconi Osvaldo - Trento, via Einaudi 58, Marchio n. 32TN

Il punzone in dotazione alla predetta ditta è stato ritirato e deformato a cura del Servizio Metrico.

08A01404

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, hanno presentato nel secondo semestre del 2007, regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
178 VE	Dalla Mora Luciano	Jesolo	1
230 VE	Cacco Manuela	Campagna Lupia (Venezia)	1

08A01508

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-050) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.